

COMUNE DI SONCINO

PROVINCIA DI CREMONA

- ALLEGATO B -

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS VAS (Valutazione Ambientale Strategica)

(Art. 6, comma 3, D.Lgs. 114/98 – DCRL n. VIII/351 del 13.03.2007 – DGRL n.IX/761 del 10.11.2010, Allegato 1), paragrafo 5;
L.R. 13.04.2012 Art. 13

RAPPORTO PRELIMINARE

**PIANO DI RECUPERO IN VARIANTE
ALLA SCHEDA N 147 DEL PGT VIGENTE –
(censimento edifici in ambito agricolo)**

VIA BRESCIA

COMMITTENTI: Sig. MASSIMO MARIO – Soncino -

Soncino, 25.10.2021

Arch. I.Massimo Pedrini

Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Cremona N. 848

Via IV Novembre, 14 - 26029 - Soncino (CR) 037485164

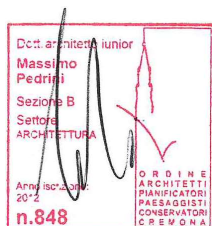
PDRMSM50A09F205K P.IVA 01548140191

@. pedrinimassimo@yahoo.it

@PEC massimo.pedrini@archiworldpec.it

IL TECNICO

I COMMITTENTI



- 1 – PREMESSA

Il presente “Rapporto preliminare”, è stato predisposto secondo le procedure normative definite dal punto 5.7 della DCRL n.VIII/351 del 13.03.2007 e dall’Allegato 1, paragrafo 5, della DGRL n. IX/761 del 10.11.2010 (Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971), ed ha finalità di analizzare le potenziali ricadute ambientali correlate all’intervento di variante al PR17 in Soncino compreso tra le Via Milano – via Cavagne.

L’intervento, sebbene proposto in variante al Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio, viene sottoposto a verifica di assoggettamento a Vas in base alla recente normativa regionale (L.R. 13/2012 art. 13) che ha modificato l’art. 4 della L.R. 12/2005 applicando la procedura di verifica di assoggettamento a Vas tutte le varianti al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole.

Attraverso la Verifica si accerta la necessità o la mancanza di presupposti validi per procedere a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in relazione alla significatività degli effetti sull’ambiente determinati dal Piano Attuativo.

Il Rapporto preliminare assume come modello di riferimento per le sue analisi e valutazioni la promozione dello sviluppo sostenibile al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente.

- 2 – DESCRIZIONE

Piano di recupero in variante alla scheda 147 del PGT vigente (censimento edifici in ambito agricolo) degli edifici siti in Soncino via Brescia, (in prossimità del fiume Oglio) di proprietà del sig. Massimo Mario.

L’intervento proposto consiste nella demolizione e ricostruzione sullo stesso sedime dei fabbricati ad uso abitativo con accessori annessi.

Si tratta di edifici privi di valore storico e architettonico.

La proposta progettuale vede la suddivisione del fabbricato in due unità abitative (una unità al piano terra e una unità al piano primo con recupero del sottotetto e fienile), recupero volumetrico e di superficie dei corpi accessori annessi e contigui al fabbricato, allineamento delle coperture che attualmente hanno andamenti diversi con sopralzo a confine in lato est a seguito di convenzione con il confinante e sopralzo in lato ovest, il tutto ai fini di ottenere l’allineamento del colmo di copertura con il fabbricato centrale. Le operazioni non comportano aumento di superficie coperta, ma un incremento volumetrico pari al 11,12% e un aumento della SLP.

I fabbricati si trovano in cattivo stato di manutenzione, necessitano di un intervento di ristrutturazione totale con adeguamento alle norme sismiche vigenti nel comune.

L’immobile oggetto di intervento fa parte di una cortina di edifici facenti parte di diverse proprietà.

Si tratta di una cortina frastagliata nel suo andamento, alternanza di edifici con dislivelli nella copertura e nell’andamento planimetrico, tipologicamente diversificata con forme diverse delle aperture, sistemi oscuranti diversificati (tapparelle, ante, serramenti in alluminio colore bronzo).

La proposta progettuale, nel rispetto di alcuni elementi tipici delle costruzioni rurali (marcapiani in cotto, copertura in legno con manto in coppi) riprende i concetti tipici della cascina con le grandi aperture dei fienili

e ripropone questo concetto nelle aperture finestrate che incrementano inoltre i rapporti areanti ed illuminanti.

La scelta progettuale si mitiga all'interno del sistema ambientale, grazie ad un'opportuna scelta di materiali e cromie che ne riducono l'impatto ambientale e visivo, rielaborando in chiave contemporanea il tema dell'edificio agricolo, caratteristico del territorio.

Non si procede alla cessione di aree, pertanto gli standard urbanistici, dovuti all'incremento volumetrico residenziale saranno monetizzati in quanto non è possibile reperire aree all'interno del comparto e l'obiettivo del piano è quello di non cedere standard urbanistici all'interno poiché poco fruibili, localizzati all'estrema periferia dell'edificato.

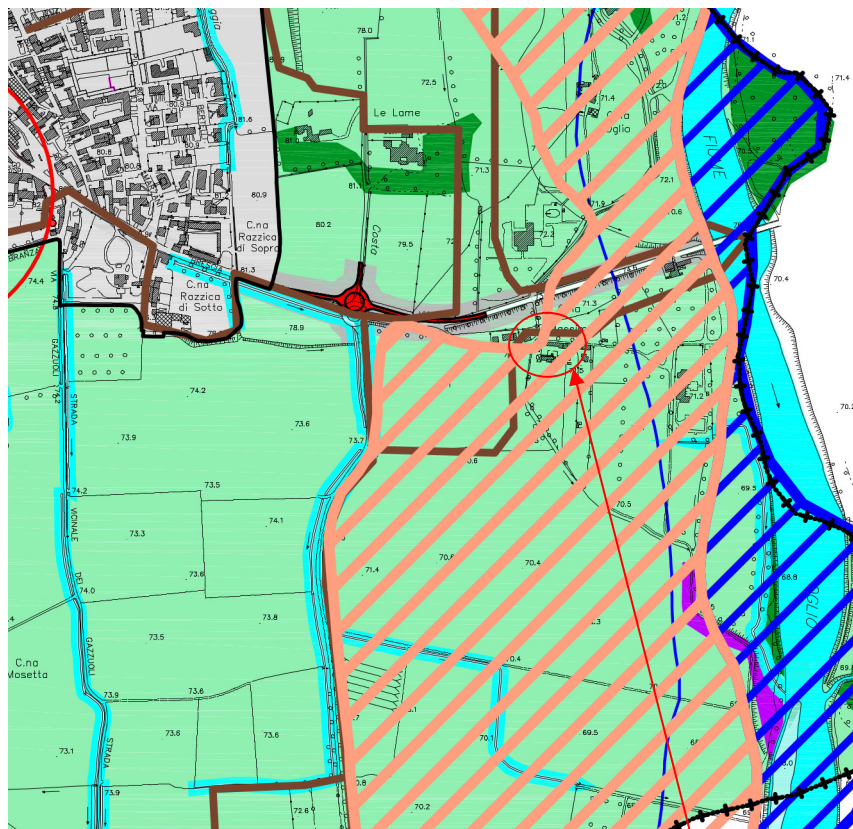
La variante fondamentalmente non comporta trasformazioni tipologiche si tratta di una ristrutturazione con demolizione e ricostruzione sullo stesso sedime, con un incremento volumetrico residenziale.

L'intervento è sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale ai sensi della L.R. 12/05 e DPR 160/10. Con procedura tramite Sportello Unico.

- 3 - SISTEMA DEI VINCOLI

L'area di intervento risulta gravata dal vincolo di natura paesaggistico - ambientale Parco Oglio Nord. Il comune di Soncino è sottoposto alla normativa sismica.

Vincoli - estratto da PdR Carta dei vincoli e delle tutele



Zona di intervento

LEGENDA		
VINCOLI TUTELE E RISPETTI		
Reticolo idrico superficiale e fascia di rispetto		art.110
Beni di interesse paesaggistico - ambientale		art.113
Beni di interesse storico - artistico		art.114
Riserva Naturale		art.115
Siti di Importanza Comunitaria (SIC)		art.116
Zone Protezione Speciale (ZPS)		art.117
Parco Oglio Nord		art.118
Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS)		art.119
Testa di fontanile		art.120
Aree di rispetto delle teste dei fontanili - 50 mt		art.120
Aree di rispetto delle teste dei fontanili- 100 mt		art.120
Zona umida		art.121
Orli di terrazzo morfologico principale e secondario, fascia di rispetto 10 m		art.122
Fascia di rispetto degli impianti di depurazione		art.123
Fascia di rispetto strada provinciale - 30 mt		art.124
Fascia di rispetto strada comunale - 20 mt		art.124
Fascia di rispetto strada comunale - 10 mt		art.124
Fascia di rispetto degli elettrodotti		art.126
Fascia di rispetto degli elettrodotti - alta tensione		art.126
Fascia di rispetto cimiteriale		art.127
Fascia di rispetto di sorgenti e pozzi ad uso acquedottistico		art.128
Elementi arborei rilevanti		art.129
Fascia di rispetto ai metanodotti		art.130
ELEMENTI LINEARI, AREALI E CONFINI		
Centro edificato		
Ambiti per la viabilità di progetto		
Perimetro Centro Storico		
Confine Comunale		
Confine Provinciale		
Confine PAI fascia A		
Confine PAI fascia B		
Confine PAI fascia C		

- 4 - RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEI VINCOLI

Da un punto di vista paesistico-ambientale non si segnala la presenza di beni storici-architettonici vincolati o di particolari sistemi ecologici, l'unico vincolo è quello di zona assoggettata al Parco Oglio Nord.

I fabbricati sono censiti nel PGT vigente con scheda n.147 identificati con Cascina Massimo.

L'impianto strutturale è quello di cascina a corte aperta; la presenza di porticati è solo nei corpi accessori posti a sud della cortina e compongono i rustici (ex stalle e fienili) facenti parte di diverse proprietà.

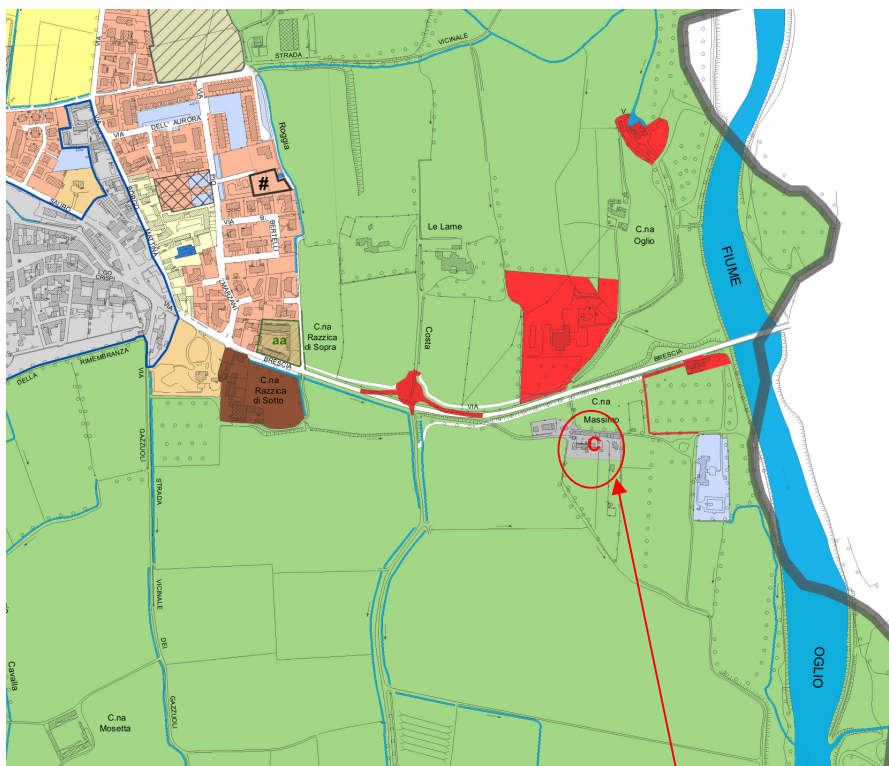
L'immobile oggetto di intervento fa parte di una cortina di edifici facenti parte di diverse proprietà.

Si tratta di una cortina frastagliata nel suo andamento, alternanza di edifici con dislivelli nella copertura, e tipologicamente diversificata con forme diverse delle aperture, sistemi oscuranti diversificati (tapparelle, ante, serramenti in alluminio colore bronzo) nella quale è difficile ritrovare gli elementi caratteristici della cascina soncinese.

La proposta progettuale, pur nel rispetto di alcuni elementi tipici delle costruzioni rurali (marcapiani in cotto, copertura in legno con manto in coppi) riprende i concetti tipici della cascina con le grandi aperture dei fienili e ripropone questo concetto nelle aperture finestrate che incrementano inoltre i rapporti areanti ed illuminanti, il tutto rispettoso del contesto tipologico degli edifici circostanti in cui si inseriscono; le scelte progettuali si mitigano all'interno del sistema ambientale, grazie ad un'opportuna scelta di materiali e cromie che ne riducono l'impatto ambientale e visivo, rielaborando in chiave contemporanea il tema dell'edificio agricolo isolato, caratteristico del territorio.

- 5 - GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE LOCALE

- Estratto da PdR M1.A Classificazione del territorio comunale



Zona di intervento

AMBITI URBANIZZATI

t. M2-M3		Ambito storico
art.69		Ambiti residenziali intensivi
		Ambito soggetto alle specifiche disposizioni art. 69 - c.11
art.70		Ambiti residenziali estensivi
		Ambito soggetto alle specifiche disposizioni art. 70 - c.11
		Ambito soggetto alle specifiche disposizioni art. 70 - c.12
		Verde privato pertinenziale
art.71		Ambiti residenziali di riqualificazione
art.72		Edifici di alta qualità architettonica - ville
art.73		Edifici di matrice rurale in ambito consolidato
		Ambito soggetto alle specifiche disposizioni art. 73 - c.15
		Edifici di matrice rurale di riqualificazione
art.74		Nucleo "cascine San Gabriele"
		Ambito soggetto alle specifiche disposizioni art. 74 - c.12
art.76		Ambiti artigianali industriali
art.77		Ambiti commerciali - terziari
art.78		Ambiti produttivi di riqualificazione
art.79 e s.		Ambiti per servizi di interesse pubblico
art.86 e s.		Ambiti per servizi di interesse collettivo
art.88		Impianto e attrezzatura tecnologica

AMBITI PER LA MOBILITA'

art.92		Rete Stradale
art.94		Ambiti per la viabilità di progetto
art.95		Attrezzature ed impianti per la mobilità

AMBITI AGRICOLI

art.97		Ambiti agricoli ambientali
art.98		Ambiti agricoli a vocazione produttiva
art.99		Ambiti agricoli periurbani di funzione ecologica
art.100		Edifici e complessi edilizi in ambito agricolo
		Edificio o complesso agricolo
		Edificio o complesso agricolo con attività zootecnica
		Edificio o complesso agricolo esclusivamente residenziale
		Edificio o complesso agricolo in trasformazione
		Altro
art.101		Attività zootecniche intensive

AMBITI DI SAI VAGLIARDIA

Piano di Governo del Territorio

ART. 100 – EDIFICI E COMPLESSI EDILIZI IN AMBITO AGRICOLO – CLASSIFICAZIONE E DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

1. La presente norma si applica agli edifici e ai complessi edilizi in ambito agricolo, individuati nell'elaborato M.1 – Classificazione del territorio comunale e nell'allegato D – Edifici e complessi edilizi in ambito agricolo.

2. Obiettivo del PdR è il recupero funzionale, architettonico, testimoniale e paesistico del patrimonio edilizio esistente di origine rurale quale elemento centrale dell'azione di valorizzazione e salvaguardia complessiva degli ambiti rurali.

3. Detti ambiti sono a destinazione principale AGRICOLA.

4. L'insediamento di funzioni non direttamente connesse all'attività agricola, benché ammesso ai sensi dell'art. 59, non comporta la classificazione dell'immobile come Ambiti del tessuto consolidato così come definito dall'art. 60.

5. L'Allegato D – "Edifici e complessi edilizi in ambito agricolo" contiene per ciascun edificio o complesso:

- La descrizione ed l'individuazione dell'edificio e/o del complesso con particolare riferimento alle caratteristiche tipologiche, alla qualità edilizia, alle attività in essere, allo stato di uso e di conservazione;
- La classificazione dell'edificio e del complesso in base alle attività in essere;
- la numerazione dei singoli edifici appartenenti al complesso;
- il richiamo alle eventuali norme di vincolo o tutela interessanti l'area;
- l'individuazione degli interventi ammessi per ciascun edificio secondo le tipologie di intervento definite dal Regolamento edilizio;
- le prescrizioni specifiche relative agli interventi.

1. La classificazione dell'edificio e del complesso in base alle attività in essere prevede le seguenti cinque classi:

- A - edificio o complesso agricolo;
- B - edificio o complesso agricolo con attività zootecnica;
- C - edificio o complesso esclusivamente residenziale;
- D - edificio o complesso in trasformazione;
- E - altro.

7. Le prescrizioni specifiche relative agli interventi sono da intendersi disposizioni di dettaglio prevalenti sulle norme contenute nel presente articolo.

8. I cambi di destinazione di uso da attività agricola verso le attività complementari e compatibili, così come definite nell'art. 59, qualora consentite dalle disposizioni specifiche di cui all'allegato D – Edifici e complessi edilizi in ambito agricolo, è possibile solo qualora venga dimostrata la dismissione della attività agricola. Qualora la richiesta di cambio di destinazione di uso sia presentata da soggetto di cui al comma 1 dell'art. 60 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, dovrà essere presentata una dichiarazione con la quale venga assunto l'impegno a rinunciare per un periodo di dieci anni alla possibilità di realizzazione di nuovi insediamenti rurali ad uso abitativo, relativi al fondo di pertinenza dell'insediamento rurale oggetto di richiesta di cambio di destinazione di uso.

9. In caso di interventi con mutamento di destinazione di uso, di cui al comma precedente, l'intervento edilizio è assentibile mediante la corresponsione del contributo di costruzione, di cui all'art. 43 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., nelle forme e nei modi previsti da apposita deliberazione comunale.

Piano di Governo del Territorio

10. L'attuazione delle previsioni in questi ambiti avviene mediante intervento diretto, secondo le disposizioni contenute nell'art. 96.

11. Nei casi di cui al precedente comma 8, il cambio di destinazione di uso può riguardare solo gli edifici esistenti che abbiano caratteristiche tipologiche assimilabili agli edifici residenziali o agli edifici ascrivibili alla tradizione costruttiva locale: stalle/fienili, rustici e portici. Gli interventi di trasformazione connessi al cambio di destinazione di uso non possono comunque modificare la sagoma degli edifici. Contestualmente all'intervento di riuso e cambio di destinazione si deve prevedere la demolizione dei corpi incongrui e con tipologia differente da quanto precedentemente definito.

12. Tutti gli interventi devono volgere alla riqualificazione, alla valorizzazione e alla ricostruzione dell'impianto originario del complesso.

13. Le nuove costruzioni e tutti gli interventi sul patrimonio edilizio devono rispettare le prescrizioni di natura architettonica, tipologica e tecnologica contenute nel Regolamento Edilizio e le seguenti prescrizioni:

- corretto rapporto con il reticolo delle strade interpoderali, la maglia agricola e la struttura morfologica fluviale;
- tipologie edilizie coerenti con l'architettura rurale locale (corti chiuse o aperte, edifici in linea, ecc.);
- le pensiline e i porticati devono essere coerentemente inseriti nel corpo principale dell'edificio e realizzati con materiali omogenei;
- le aree di stretta pertinenza degli edifici non dovranno essere pavimentate con asfalto.
- le serre devono essere realizzate con strutture in metallo e tamponamenti in vetro o simile, con l'esclusione di teli plastici o simili.

14. Nel caso di interventi su edifici non residenziali con struttura tradizionale (stalle e fienili, cosiddetti "rustici") devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- mantenimento in vista delle strutture portanti verticali;
- mantenimento delle strutture lignee di orditura primaria della copertura;
- mantenimento degli elementi grigliati in laterizio a nido d'ape;
- è ammessa la tamponatura delle parti aperte, esclusi i porticati, purché siano mantenuti in vista le strutture e gli elementi originali;
- è consentita la traslazione dei solai intermedi al fine di rispondere ad esigenze igieniche.

15. In caso di Ristrutturazione edilizia è ammesso inoltre l'intervento di demolizione e ricostruzione su altro sedime solo qualora ciò non contrasti con la conservazione dell'impianto originario del complesso o finalizzati alla ricostruzione dell'impianto stesso.

16. Le tipologie costruttive devono essere congruenti con il contesto agricolo e le caratteristiche paesistico-ambientali.

17. L'uso di materiali, tecnologie e tipologie costruttive diverse da quanto sopra indicato dovrà essere motivato, rispetto al contesto paesistico di riferimento.

18. Ogni edificio deve essere dotato di una adeguata schermatura vegetale che ne riduca l'impatto visivo rispetto al territorio agricolo aperto, alla rete dei percorsi e delle strade e a eventuali coni visuali.

19. Negli interventi di restauro, risanamento conservativo si applicano le seguenti disposizioni:

- a) Devono essere conservate le strutture statiche verticali, apportando ad esse i necessari consolidamenti; è possibile modificare gli elementi di collegamento verticali e orizzontali

Piano di Governo del Territorio

dell'edificio purché ciò non contrasti con l'obbligo del mantenimento di particolari elementi costruttivi di valore decorativo.

- b) Le strutture orizzontali voltate e quelle in legno a vista devono essere mantenute e consolidate; è obbligatorio inoltre riportare in vista le strutture voltate con eliminazione delle eventuali controsoffittature.
- c) Deve essere mantenuto il numero dei piani preesistenti.
- d) Ai fini dell'adeguamento igienico dei locali è ammessa la traslazione verticale dei solai interni. Tale intervento è vietato nel caso in cui la traslazione contrasti con le norme particolari di mantenimento degli elementi architettonici da salvaguardare.
- e) Deve essere conservato l'apparato decorativo all'interno dell'edificio quando questo presenti caratteri di unità stilistica o di coerenza con l'epoca di costruzione dell'edificio stesso;
- f) E' vietato alterare l'aspetto esteriore degli edifici con:
 - l'aggiunta di scale esterne e volumi aggettanti, pensiline, ecc.;
 - la chiusura di portici, logge, balconi, ballatoi, ecc..
 - la copertura di terrazzi.
- g) E' fatto obbligo di mantenere elementi architettonici quali pergolati, fontane, antichi comignoli, portici, ecc., nell'edificio o nelle aree scoperte adiacenti, se significativi o di interesse storico o architettonico.

20. È consentito la costruzione di locali accessori a stretto servizio dell'abitazione è dovranno avere destinazione a portico con almeno due lati aperti, una superficie massima di mq. 40,00, un'atezza all'estradosso del colmo di mt. 3,00 e la pendenza del tetto dovrà essere di almeno il 25% a doppia falda. Il tutto assoggettato a Permesso di Costruire Convenzionato. Detta norma è in aggiunta e non in sostituzione delle prescrizioni specifiche relative agli interventi di cui allegato "D".

DATI GENERALI

SCHEDA N. 147

UBICAZIONE c.na Massimo

DATI CATASTALI

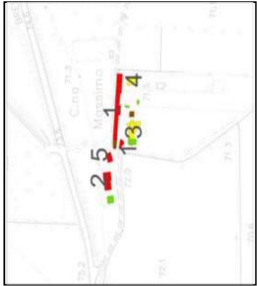
foglio 37
mappale 149-163-164-150-31-33-34-35-36

DESTINAZIONE D'USO

- ☒ edificio residenziale o villa
- ☒ capannone, tettoia, silos
- ☐ lenile, stalla
- ☐ bovini
- ☐ suini
- ☐ cavalli
- ☒ altro

GRADO DI UTILIZZO

- ☒ in uso
- ☐ sottoutilizzato
- ☐ in abbandono



estratto cartografia aereofotogrammetrica

IMPIANTO STRUTTURALE

TIPOLOGIA EDILIZIA

- ☐ cascina a corte chiusa
- ☒ cascina a corte aperta
- ☐ cascina a elemento unico
- ☐ cascina a elementi separati
- ☐ edificio residenziale o villa

N. PIANI 3

ELEMENTI DECORATIVI

- ☐ portali/cornici in pietra
- ☐ portali/cancelli
- ☐ ballatoi/ loggiati
- ☐ decorazioni in facciata
- ☒ portico
- ☐ muratura in pietra
- ☒ muratura in mattoni

INFRASTRUTTURE IN DOTAZIONE

- ☐ strada asfaltata
- ☒ strada sterrata
- ☐ fognature
- ☒ servizi igienici interni

STATO DI CONSERVAZIONE

- ☐ buono
- ☒ medio
- ☐ cattivo
- ☐ pessimo



ASPETTI NORMATIVI

CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI E DEI COMPLESSI

- ☐ A : edificio o complesso agricolo
- ☐ B : edificio o complesso agricolo con attività zootecnica
- ☒ C : edificio o complesso esclusivamente residenziale
- ☐ D : edificio o complesso in trasformazione
- ☐ E: altro

VINCOLI E TUTELE (tav. M.1 A del Piano delle Regole)

- Rispetto stradale ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e del D.Lgs. 495/1992
- Rispetto reticolo idrico superficiale ai sensi del T.U. 523/1904 e T.U. 368/1904
- Rispetto elettrodotti ai sensi del D.P.C.M. 8 luglio 2003

EDIFICI

INTERVENTI AMMESSI	1	2	3	4	5
manutenzione ordinaria	☒	☒	☒	☒	☒
manutenzione straordinaria	☒	☒	☒	☒	☒
ristrutturazione edilizia	☒	☒	☒	☒	☒
risanamento conservativo	☒	☒	☒	☒	☒
restauro	☒	☒	☒	☒	☒

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO

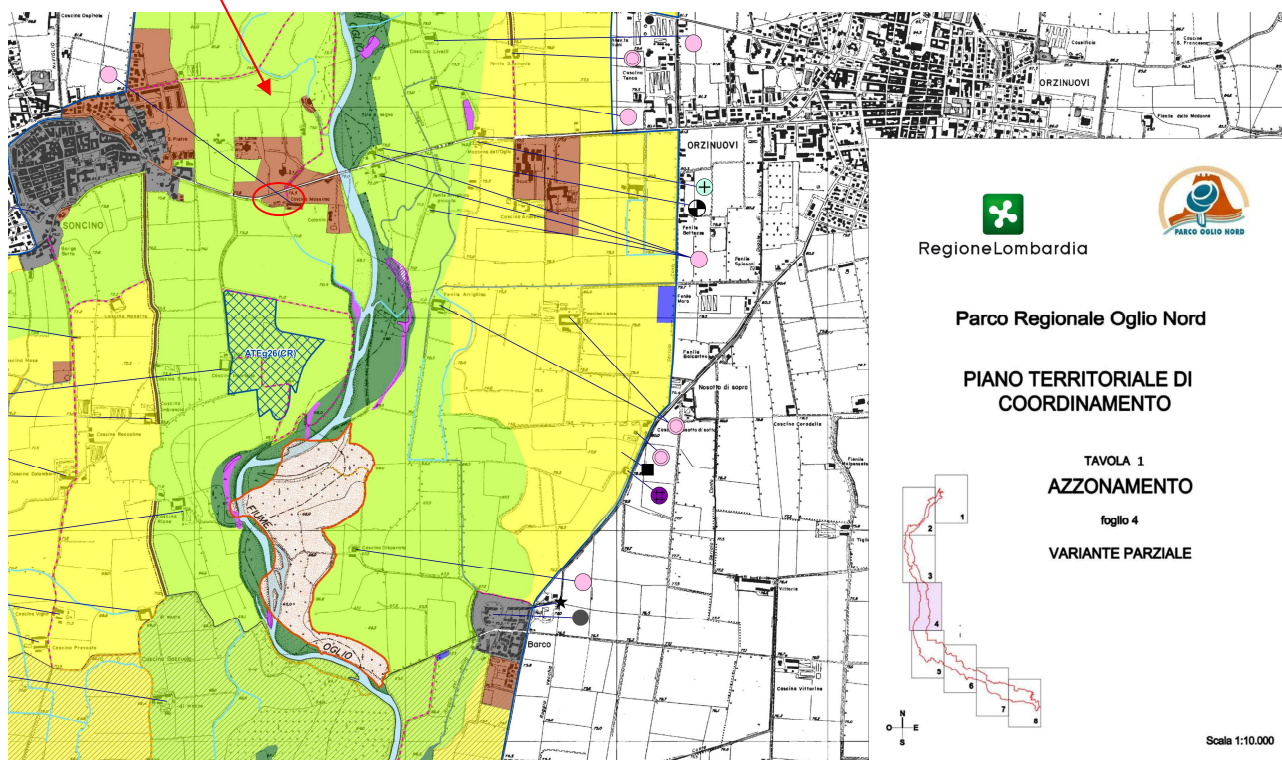
Si prevede:
- immobili con il n° 1 - recupero degli immobili con l'obbligo di mantenere i caratteri architettonici e tipologici della cascina sorcinese; con particolare riferimento ad un recupero storico filologico e con demolizione delle superfici
- immobili con il n° 2 - mantenimento delle funzioni senza alcun ampliamento
- immobili con il n° 3 - recupero parti perimetrali
- immobili con il n° 4 - recupero parti perimetrali
- immobili con il n° 5 - recupero parti perimetrali
Gli interventi saranno assentiti mediante PAG convenzionato.



estratto Piano delle Regole

PARCO OGLIO NORD TAV. 1 FOGLIO 4 AZZONAMENTO

Zona di intervento



LEGENDA

	CONFINE PARCO
	Lago d'Iseo e fiumi
	Riserve naturali
	Zone di interesse naturalistico-paesistico
	Zona agricola di prima fascia di tutela
	Zona agricola di seconda fascia di tutela
	Nuclei di antica formazione
	Zona di iniziativa comunale orientata
	Aree degradate da recuperare
	Ambiti di fruizione soggetti a progetto unitario di valorizzazione
Zone umide	
	Lanche bodri e specchi d'acqua
	Lanche e paleomeandri con presenza di acque stagnanti
	Aree umide e canneti
	Cave
	Impianti tecnologici e servizi a rete
	Zone - soggette a destinazioni di strumenti urbanistici vigenti

ELEMENTI, BENI E MANUFATTI DI RILEVANTE VALORE ARCHEOLOGICO, ARCHITETTONICO, ARTISTICO, STORICO E CULTURALE

	Chiese sussidiarie - santuari - cappelle votive
	Castello o residenza fortificata
	Cimiteri di significativo valore paesistico
	Dighe - chiusure - opere idrauliche di significativo valore paesistico
	Ponti di significativo valore paesistico
	Parcheggi attrezzati
	Sito archeologico

EDIFICI E COMPLESSI RURALI DA SALVAGUARDARE

	Preesistenze rurali attualmente produttive di significativo valore paesistico-ambientale
	Preesistenze rurali di significativo valore paesistico-ambientale

AMBITI CON RILEVANTI SIGNIFICATI DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE



VILLE E PARCHI PRIVATI DI VALORE PAESISTICO-AMBIENTALE, EMERGENZE LAICHE: VILLE SIGNORILI (1500/1700)



SISTEMA DELLA VIABILITA' INTERNA AL PARCO

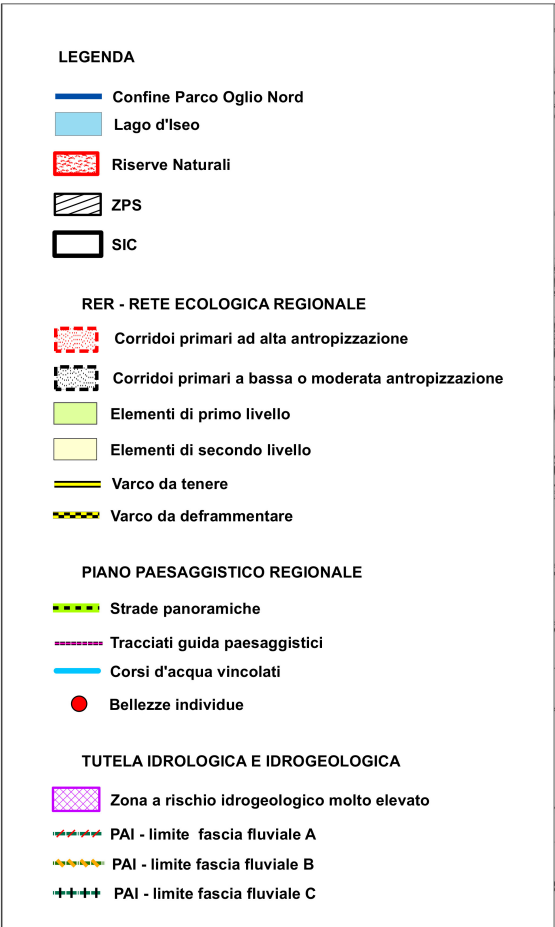
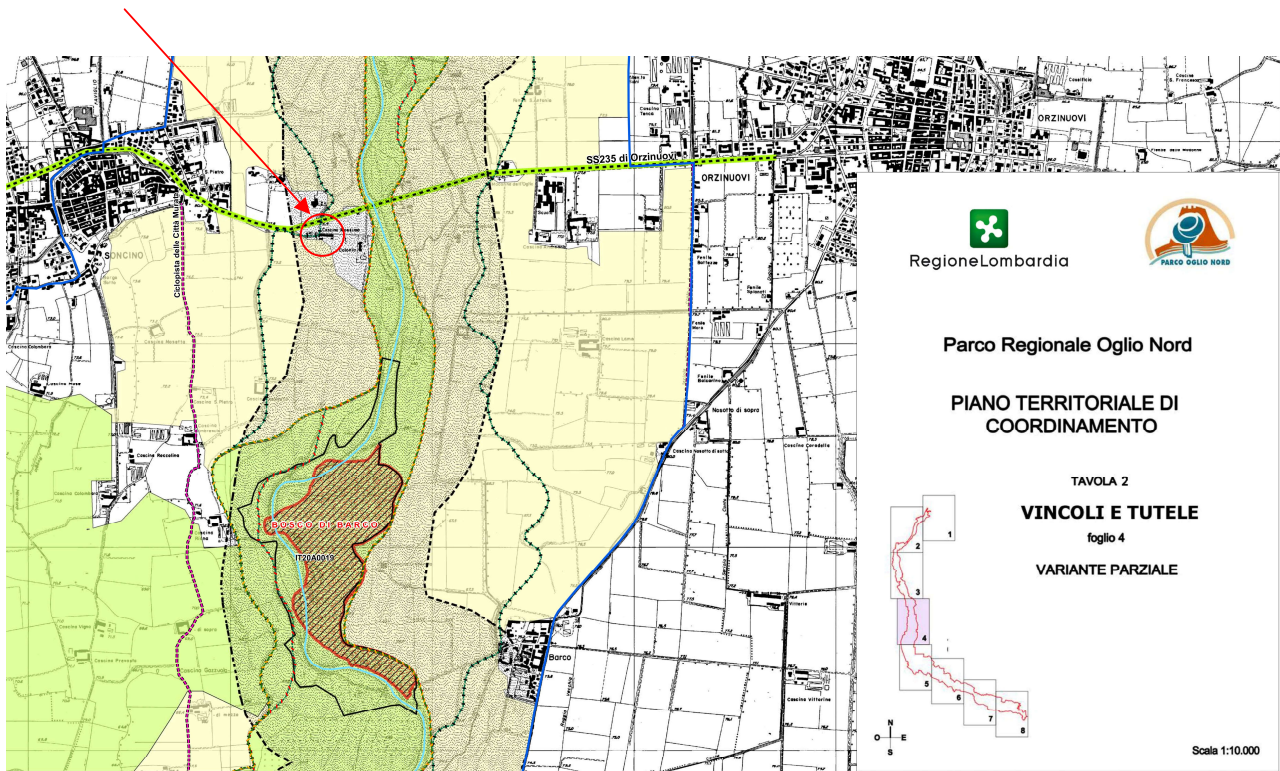
	Infrastrutture stradali principali e fascia di rispetto
	Strade di valore paesistico (sterrati)
	Sentieri e percorsi campestri di valore paesistico

STRADE E GRANDI OPERE INFRASTRUTTURALI, INTERVENTI STATALI E REGIONALI

	Linea AV/AC tratta Treviglio-Brescia
	Collegamento autostradale BRE - BE - MI
	Punto Parco "Località Molino di Basso"

PARCO OGLIO NORD TAV. 2 FOGLIO 4 VINCOLI E TUTELE

Zona di intervento



NTA PARCO OGlio NORD

8. È consentita la fruizione da parte del pubblico a scopo di ricreazione in rapporto con la natura e nel rispetto di essa; previa autorizzazione dell'Ente Gestore del Parco è ammessa l'organizzazione di manifestazioni anche di carattere sportivo agonistico, con esclusione di quelle motoristiche.

9. È consentita la circolazione dei mezzi motorizzati, come disciplinato dal Parco, solo sulle vie carrabili, ad eccezione dei mezzi di servizio, soccorso, adibiti al trasporto di disabili, mezzi diretti alle aziende agrituristiche e necessarie per la conduzione dei fondi agricoli.

10. Le recinzioni permanenti sono ammesse soltanto con rete metallica (senza muretti affioranti) purché schermate con siepi di essenze autoctone, per esigenze di tutela di aree edificate compresi gli orti, i giardini e i piazzali di relativa pertinenza; le recinzioni temporanee sono ammesse per attività di allevamento e per la salvaguardia provvisoria di attività orto-florovivaistiche e frutticole, di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, nonché di aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o di ricerca scientifica, ovvero per ragioni di tutela della pubblica incolumità.

Art. 20 – Zona agricola

Negli ambiti territoriali compresi nella zona agricola la presenza dell'attività agricola costituisce elemento essenziale del paesaggio nonché fondamentale elemento di connotazione e di contesto per la struttura naturalistica del territorio più strettamente connesso all'ambito fluviale.

Art. 20 A

Zona agricola di 1ª fascia di tutela

1. In tale zona, fatto salvo quanto previsto per gli edifici rurali di valore ed interesse storico tradizionale di cui all'art. 17, è ammessa la nuova edificazione esclusivamente destinata ad attività agricolo-produttiva o residenza agricola, entro i limiti stabiliti dalla l.r.12/05 da realizzarsi a completamento di insediamenti agricoli preesistenti all'entrata in vigore del Piano (13 settembre 2005), i cui proprietari dimostrino di possedere unicamente immobili rurali ubicati in detta zona.

2. Nella zona di cui al presente articolo sono consentiti:

- a) le colture erbacee, l'orticoltura e la frutticoltura; l'attività colturale deve giungere, per le aree lungo le scarpate, non più vicino di 10 metri dall'orlo del terrazzo lungo il fiume Oglio che lambisce il letto del fiume, conservando una fascia arbustiva e/o arborea al margine del coltivo, per salvaguardare la scarpata, dall'erosione dovuta al forte ruscellamento,
- b) l'arboricoltura secondo le disposizioni di cui all'art. 33;
- c) l'allevamento zootecnico nel rispetto e con i limiti della normativa di settore vigente;

8. È consentita la fruizione da parte del pubblico a scopo di ricreazione in rapporto con la natura e nel rispetto di essa; previa autorizzazione dell'Ente Gestore del Parco è ammessa l'organizzazione di manifestazioni anche di carattere sportivo agonistico, con esclusione di quelle motoristiche.

9. È consentita la circolazione dei mezzi motorizzati, come disciplinato dal Parco, solo sulle vie carrabili, ad eccezione dei mezzi di servizio, soccorso, adibiti al trasporto di disabili, mezzi diretti alle aziende agrituristiche e necessarie per la conduzione dei fondi agricoli.

10. Le recinzioni permanenti sono ammesse soltanto con rete metallica (senza muretti affioranti) purché schermate con siepi di essenze autoctone, per esigenze di tutela di aree edificate compresi gli orti, i giardini e i piazzali di relativa pertinenza; le recinzioni temporanee sono ammesse per attività di allevamento e per la salvaguardia provvisoria di attività orto-floro-vivaistiche e frutticole, di macchie di nuova vegetazione, o di aree di intervento, nonché di aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per scopi di salvaguardia, di studio o di ricerca scientifica, ovvero per ragioni di tutela della pubblica incolumità.

Art. 20 – Zona agricola

Negli ambiti territoriali compresi nella zona agricola la presenza dell'attività agricola costituisce elemento essenziale del paesaggio nonché fondamentale elemento di connotazione e di contesto per la struttura naturalistica del territorio più strettamente connesso all'ambito fluviale.

Art. 20 A

Zona agricola di I^a fascia di tutela

1. In tale zona, fatto salvo quanto previsto per gli edifici rurali di valore ed interesse storico tradizionale di cui all' art. 17, è ammessa la nuova edificazione esclusivamente destinata ad attività agricolo-produttiva o residenza agricola, entro i limiti stabiliti dalla l.r.12/05 da realizzarsi a completamento di insediamenti agricoli preesistenti all' entrata in vigore del Piano (13 settembre 2005), i cui proprietari dimostrino di possedere unicamente immobili rurali ubicati in detta zona.

2. Nella zona di cui al presente articolo sono consentiti:

- a) le colture erbacee, l'orticoltura e la frutticoltura; l'attività colturale deve giungere, per le aree lungo le scarpate, non più vicino di 10 metri dall' orlo del terrazzo lungo il fiume Oglio che lambisce il letto del fiume, conservando una fascia arbustiva e/o arborea al margine del coltivo, per salvaguardare la scarpata, dall' erosione dovuta al forte ruscellamento,
- b) l'arboricoltura secondo le disposizioni di cui all' art. 33;
- c) l'allevamento zootecnico nel rispetto e con i limiti della normativa di settore vigente;

d) l'agriturismo;

e) attività di itticoltura e pesca sportiva, con relativi impianti ai sensi dell' art. 36, 3° comma, l.r. 14/98,

f) l'attività di maneggio esercitata su strutture edilizie esistenti;

g) l'installazione di impianti di irrigazione di tipo PIVOT.

Qualora nelle aree consentite, l'installazione d'impianti di irrigazione PIVOT e similari comporti l'eliminazione di boschine, filari, siepi e alberi isolati, dovranno essere previsti interventi compensativi in sostituzione degli elementi vegetazionali eliminati. Tali interventi dovranno essere concordati con l'Ente Parco. Comunque l'attività colturale deve giungere non più vicino di 10 metri dall'orlo del terrazzo lungo il fiume Oglio che lambisce il letto del fiume, conservando una fascia arbustiva e/o arborea al margine del coltivo, per salvaguardare la scarpata, dall'erosione dovuta al ruscellamento;

h) le bonifiche agricole secondo i limiti e le prescrizioni di cui al successivo art. 31 e ai sensi dell' art. 36 della L.R. 14/98 comprese le relative disposizioni attuative;

i) le reti antigrandine,

j) le strutture provvisorie per turismo e manifestazioni in genere, previo convenzionamento con il Parco che definisca i tempi e le modalità di gestione;

k) le recinzioni con muri fino ad un'altezza massima di m. 2,00 intonacati o con materiali tipici del posto, quali mattoni a vista, ciottoli di fiume, zoccolature in pietra a delimitazione esterna delle corti di fabbricati;

l) recinzioni delle proprietà con rete metallica (senza muretti affioranti) purché schermate con siepi di essenze autoctone connesse ad esigenze di tutela delle pertinenze degli insediamenti agricoli, compresi gli orti, i giardini e i piazzali di pertinenza; le recinzioni temporanee per attività di allevamento o a protezione di nuove piantagioni, o di colture di particolare pregio. Tali recinzioni sono consentite per le aree di pertinenza di costruzioni e non in libera campagna.

3. Nella zona di cui al presente articolo la nuova edificazione in aziende esistenti dall'entrata in vigore del P.T.C. (13 settembre 2005), qualora consentita dai commi seguenti, è ammessa solo nei casi in cui sia dimostrato l'avvenuto integrale recupero del patrimonio edilizio esistente ovvero l'impossibilità del recupero o del riuso nell'ambito del P.T.C.

4. Al fine del computo dei volumi e delle coperture realizzabili ai sensi del precedente comma è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola, anche non contigui ma facenti parte delle zone agricole inserite esclusivamente nella 1° fascia di tutela del P.T.C., secondo quanto disposto dall'art. 59 comma 5 della L.R. 12/05.

5. Sugli edifici esistenti, anche a destinazione extra-agricola, sono ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizione di superfetazioni e volumetrie aggiuntive disomogenee, adeguamento statico e tecnologico; sono ammissibili, altresì, gli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti senza demolizione e ricostruzione, ad eccezione degli edifici o parti di essi privi di valore storico-architettonico, nonché gli interventi di ampliamento *una tantum* non eccedenti il 20% della volumetria legittimamente preesistente alla data di entrata in vigore del P.T.C. (13 settembre 2005) di ogni singolo fabbricato.

Per volume si intende il calcolo geometrico corrispondente alla sagoma dell'edificio per le parti fuori terra comprensive di portici e logge.

6. Nella zona di cui al presente articolo non sono consentiti:

- a) l'insediamento di nuovi impianti produttivi extra-agricoli;
- b) nuovi allevamenti zootecnici se non in strutture agricole esistenti;
- c) la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico;
- d) la chiusura degli accessi ai corsi d'acqua;
- e) l'ammasso temporaneo al di fuori dei cantieri, di materiali derivanti dall'esecuzione di interventi consentiti, ad esclusione delle vasche di maturazione dei reflui zootecnici e di quelli connessi con la normale pratica agricola, quali reflui zootecnici, terricciati, fieni, pagli, stocchi, foraggi insilati, legnami d'opera e da ardere;
- f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualsiasi natura, ad esclusione della segnaletica per il servizio del Parco e per lo svolgimento dell'attività venatoria prevista dalla l.r. 26/93, nonché per l'individuazione segnaletica delle aziende agricole e delle aziende agrituristiche e la segnaletica stradale ed edilizia di lavori in corso;
- g) lo sbancamento ed il livellamento di terrazzamenti e declivi;
- h) la distruzione o alterazione di zone umide, quali paludi, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali dei corsi d'acqua;
- i) le serre quali strutture fisse.

Art. 20 B - Zona agricola di II^a fascia di tutela

1. Nella zona di cui al presente articolo sono consentiti:

- a) le colture erbacee, l'orto-cultura e la frutticoltura; l'attività culturale deve rimanere, per le aree lungo le scarpate, non più vicino di 10 metri dall'orlo del terrazzo lungo il fiume Oglio che lambisce il letto del fiume, conservando una fascia arbustiva e/o arborea al margine del coltivo, per salvaguardare la scarpata, dall'erosione dovuta al forte ruscellamento;
- b) l'arboricoltura secondo le disposizioni di cui all'art. 33;
- c) l'allevamento zootecnico nel rispetto e con i limiti della normativa di settore vigente;

- d) l'attività di trasformazione dei prodotti agricoli;
 - e) l'attività di floro- vivaismo;
 - f) l'agriturismo;
 - g) l'attività di itticoltura e pesca sportiva con relativi impianti ai sensi dell' art. 36, 3° comma, l.r. 14/98;
 - h) l'attività di maneggio esercitata esclusivamente in strutture edilizie esistenti;
 - i) l'installazione di impianti di irrigazione di tipo PIVOT;
Qualora nelle aree consentite, l'installazione d'impianti di irrigazione PIVOT e similari comporti l'eliminazione di boschine, filari, siepi e alberi isolati, dovranno essere previsti interventi compensativi in sostituzione degli elementi vegetazionali eliminati. Tali interventi dovranno essere concordati con l'Ente Parco. Comunque l'attività colturale deve giungere non più vicino di 10 metri dall'orlo del terrazzo lungo il fiume Oglio che lambisce il letto del fiume, conservando una fascia arbustiva e/o arborea al margine del coltivo, per salvaguardare la scarpata, dall'erosione dovuta al ruscellamento;
 - j) le bonifiche agricole secondo i limiti e le prescrizioni di cui al successivo art. 31 e ai sensi dell' art. 36 della L.R. nr. 14/1998 e succ. mod. ed integr. Comprese le relative disposizioni attuative;
 - k) le serre quali strutture fisse, gli archi con reti antigrandine;
 - l) le strutture provvisorie per turismo e manifestazioni in genere, previo convenzionamento con il Parco che definisca i tempi e le modalità di gestione.
 - m) le recinzioni con muri fino ad un'altezza massima di m. 2,00 intonacati o con materiali tipici del posto, quali mattoni a vista, ciottoli di fiume, zoccolature in pietra a delimitazione esterna delle corti di fabbricati,
 - n) recinzioni delle proprietà con rete metallica (senza muretti affioranti) purché schermate con siepi di essenze autoctone connesse ad esigenze di tutela delle pertinenze degli insediamenti agricoli, compresi gli orti, i giardini e i piazzali di pertinenza; le recinzioni temporanee per attività di allevamento o a protezione di nuove piantagioni, o di colture di particolare pregio. Tali recinzioni sono consentite solo nei pressi di costruzioni e non in libera campagna.
2. Nelle zone in cui al presente articolo la nuova edificazione, qualora consentita dai commi seguenti, è ammessa solo nei casi in cui sia dimostrato l' avvenuto integrale recupero del patrimonio edilizio esistente ovvero l' impossibilità del recupero o del riuso.
3. L'edificazione è ammessa secondo i disposti di cui alla l.r.12/05.
4. Al fine del computo dei volumi e delle coperture realizzabili è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola,

anche se non contigui e presenti nella I^a e II^a fascia di tutela del P.T.C. con esclusione di appezzamenti esterni al perimetro del Parco.

5. Sugli edifici esistenti, anche a destinazione extra-agricola, sono ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizione di superfetazioni e volumetrie aggiuntive disomogenee, adeguamento statico e tecnologico; sono ammissibili, altresì, gli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti senza demolizione e ricostruzione, ad eccezione degli edifici o parti di essi privi di valore storico-architettonico, nonché gli interventi di ampliamento *una tantum* non eccedenti il 20% della volumetria legittimamente preesistente di ogni singolo fabbricato alla data di approvazione del PTC (13 settembre 2005).

Per volume si intende il calcolo geometrico corrispondente alla sagoma dell'edificio per le parti fuori terra comprensive di portici e logge.

6. Nella zona di cui al presente articolo non sono consentiti:

- a) nuovi insediamenti di allevamenti zootecnici nè l'ampliamento degli allevamenti zootecnici esistenti, caratterizzati da parametri superiori a quelli di cui al precedente comma 1 lettera c);
- b) l'insediamento di nuovi impianti produttivi extra-agricoli;
- c) la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico;
- d) la chiusura degli accessi ai corsi d'acqua;
- e) l'ammasso temporaneo al di fuori dei cantieri, di materiali derivanti dall'esecuzione di interventi consentiti, ad esclusione delle vasche di maturazione dei reflui zootecnici e di quelli connessi con la normale pratica agricola, quali reflui zootecnici, terricciati, fieni, pagli, stocchi, foraggi insilati, legnami d'opera e da ardere;
- f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualsiasi natura, ad esclusione della segnaletica per il servizio del Parco e per lo svolgimento dell'attività venatoria prevista dalla l.r. 26/93, nonché per l'individuazione segnaletica delle aziende agricole e delle aziende agrituristiche;
- g) lo sbancamento ed il livellamento di terrazzamenti e declivi,
- h) la distruzione o alterazione di zone umide, quali paludi, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali dei corsi d'acqua;

Art. 20 C - Punti Parco

1. Con apposito simbolo grafico nelle tavv. P1 è individuata la zona di proprietà dell'Ente Gestore, del Nucleo del Mulino di Basso nel comune di Torre Pallavicina, attuale sede delle Guardie Ecologiche Volontarie e Ostello del Parco. Su tali aree l'Ente Gestore potrà sviluppare un progetto organico di recupero del complesso degli edifici esistenti e delle aree pertinenziali, finalizzato allo svolgimento delle seguenti funzioni e destinazioni:

E' bene sottolineare che il **P.G.T. vigente**, classifica gli immobili oggetto di intervento come "EDIFICI E COMPLESSI IN AMBITO AGRICOLO" SCHEDA N. 147 del Piano delle Regole art. 100 delle NTA.

L'articolo 100 delle NTA stabilisce il recupero funzionale, architettonico testimoniale del patrimonio edilizio esistente con obiettivo la valorizzazione, riqualificazione dell'edificio.

E' consentito in caso di ristrutturazione edilizia la demolizione e ricostruzione anche su altro sedime, tipologie costruttive congruenti con il contesto agricolo.

Le **NTA del PARCO OGLIO NORD** prevedono, sia per le zone agricole di prima e seconda fascia di tutela, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo..... ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti senza demolizione e ricostruzione, ad eccezione degli edifici o parti di essi privi di valore storico architettonico, nonché gli interventi **di ampliamento una tantum non eccedenti il 20% della volumetria legittimamente preesistente alla data del 13.09.2005 di ogni singolo fabbricato.**

Per volume si intende il calcolo geometrico corrispondente alla sagoma dell'edificio per le parti fuori terra comprensive di portici e logge.

Il P.R. in variante alla scheda 147 del PGT ha quale vocazione funzionale la destinazione d'uso residenziale con la realizzazione di due unità immobiliari; operazioni con demolizione e ricostruzione sullo stesso sedime e recupero a fini abitativi dei rustici contigui.

I PARAMETRI URBANISTICI DI P.R. sono:

STATO ATTUALE.

Superficie coperta	MQ.	107,14
SLP COMPLESSIVA	MQ.	254,00
VOLUMI EDIFICATI:		
VOLUME COMPLESSIVO	MC.	788,00

STATO DI PROGETTO

Superficie coperta	MQ.	107,14
SLP COMPLESSIVA	MQ.	277,00
VOLUMI DI PROGETTO:		
VOLUME COMPLESSIVO	MC.	876,00

INCREMENTO VOLUMETRICO PARI AL 11,12%

Modalità attuative	Pianificazione esecutiva preventiva
--------------------	-------------------------------------

- 6 - QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

6.1 UBICAZIONE DELL'AREA

Gli immobili sono situati a sud-est del centro abitato del comune di Soncino in via Brescia, in una zona posta in prossimità del fiume Oglio.

Si accede da via Brescia attraverso una strada asfaltata posta parallelamente alla via principale, è una strada destinata fondamentalmente al traffico dei residenti.

I fabbricati oggetto di intervento dispongono di un'area comune sui lati sud e nord con al di là, in lato sud, gli ex fabbricati rurali di pertinenza propria (ex stalla e fienile).

La destinazione d'uso principale delle costruzioni e aree ricadenti dove è situato il complesso edilizio è "EDIFICI E COMPLESSI IN AMBITO AGRICOLO" SCHEDA N. 147 del Piano delle Regole art. 100 delle NTA.

6.2 INQUADRAMENTO CATASTALE

La superficie coperta dei fabbricati oggetto di intervento è pari a mq 107,14 ed è catastalmente individuata al NCEU come segue:

- Foglio n. 37 Mappali 37 Mappali 33 sub 6 - 34 sub 3 - 35 sub 3 categoria A/4 classe 3 R.C. € 187,00;
- Foglio n. 37 Mappale 33 sub. 7 categ. C/2 Classe 1 R.C. € 10,74
- Foglio n. 37 Mappale 33 sub. 501 categ. C/2 Classe 1 R.C. € 6,04

MASSIMO MARIO, nato a Soncino (CR) il 08.12.1956, C.F. MSSMRA56T08I827K e residente in Soncino (CR) via Antico Porto, 17 in qualità di proprietario 1000/1000

- 7 - QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO ED ANALISI DEGLI OBIETTIVI DEL RAPPORTO

7.1 SCOPO DEL DOCUMENTO

Il Rapporto preliminare assume come modello di riferimento per le sue analisi e valutazioni la promozione dello sviluppo sostenibile al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente

La predisposizione del rapporto preliminare ha come obiettivo la verifica della necessità o meno di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la variante proposta alla scheda 147 del PGT.

La metodologia adottata prevede un processo di valutazione degli impatti reali o probabili, diretti e indiretti, rispetto allo stato dell'ambiente e agli obiettivi e le azioni della VARIANTE proposta AL PIANO DELLE REGOLE nel Comune di Soncino, definendo per quanto necessario un quadro di riferimento per eventuali interventi di miglioramento ambientale per le fasi progettuali avanzate.

Il modello metodologico procedurale relativo alla valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) è definito dall'Allegato 1 alla Delibera regionale 8/10971.

Il documento contiene le informazioni e dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale ed è stato elaborato in riferimento ai seguenti contenuti, valutati in relazione all'effettiva caratterizzazione dei luoghi oggetto di proposta di trasformazione:

- a. obiettivi principali del Piano Recupero in variante e del rapporto con altri pertinenti Piani inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- b. aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del Piano di Recupero in variante;
- c. caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;

- d. qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano di Recupero, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale;
- e. possibili effetti significativi sull'ambiente;
- f. misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del Piano di Recupero.

7.2 FONTI UTILIZZATE

Nella redazione del rapporto ambientale il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio.

Ai fini del completamento delle analisi e degli studi sono state altresì utilizzate le seguenti fonti:

- P.T.R. Regione Lombardia;
- P.T.C.P. della Provincia di Cremona;
- P.G.T. del Comune di Soncino;
- Aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. secondo i criteri ed indirizzi dell'art. 57 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12;

7.3 RIFERIMENTI NORMATIVI E LINEE GUIDA

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è la procedura amministrativa che va effettuata nel caso in cui le pubbliche amministrazioni effettuino attività pianificatorie dell'attività umana sul territorio.

LA DIRETTIVA EUROPEA E LA LEGISLAZIONE NAZIONALE

L'impianto normativo comunitario è costituito dalle direttive:

- a) 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- b) 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003.

L'obiettivo generale della Direttiva 2001/42/CE è quello di "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente".

Il Governo ha dato attuazione mediante l'approvazione del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e delle successive disposizioni correttive di cui ai decreti legislativi n. 4 del 16 gennaio 2008 e n. 128 del 29 giugno 2010, entrato in vigore in data 26 agosto 2010. Con quest'ultimo disposto sono state riscritte le norme su VIA e VAS, con modifiche di tipo procedurale e sostanziale, introducendo un'importante novità in merito al campo di applicazione della norma stessa. E' previsto, infatti, che la procedura di screening riguardi solo i progetti che determinano un impatto sull'ambiente che sia al tempo stesso significativo e negativo.

Secondo la lettera m bis) dell'articolo 5 del codice dell'ambiente la verifica di assoggettabilità alla VAS di un piano o programma è "la procedura attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani e programmi possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di VAS considerando il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate".

7.4 LA NORMATIVA DELLA REGIONE LOMBARDIA

La Regione Lombardia ha introdotto nel proprio ordinamento legislativo lo strumento della VAS con l'articolo 4 della Legge Regionale per il governo del territorio n. 12 del 11 marzo 2005, modificato dalla LR n. 3 del 21 febbraio 2011.

Il Consiglio Regionale ha quindi emanato gli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi" approvati con la DGR n. 351 del 13 marzo 2007.

La Giunta Regionale ha infine disciplinato i procedimenti di VAS e di verifica di assoggettabilità a VAS con una serie di deliberazioni.

Al fine di assicurare il necessario supporto operativo ai Comuni impegnati nella predisposizione dei PGT, è stata inoltre predisposta ed approvata con Decreto dirigenziale n. 13071 del 14 dicembre 2010, la Circolare "L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi □ VAS nel contesto comunale", che fornisce risposte concrete ai quesiti formulati dagli uffici comunali.

7.5 PTR (Piano Territoriale Regionale) e RER (Rete Ecologica Regionale)

Rete ecologica regionale

Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale, aggiungendo l'area alpina e prealpina. Successivamente con BURL n. 26 Edizione speciale del 28 giugno 2010 è stata pubblicata la versione cartacea e digitale degli elaborati.

La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale Regionale. La RER e i criteri per la sua implementazione, forniscono al Piano Territoriale Regionale il quadro delle sensibilità prioritarie naturalistiche esistenti, ed un disegno degli elementi portanti dell'ecosistema di riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce presenti sul territorio regionale; aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di indirizzo per i P.T.C.P. provinciali e i P.G.T./P.R.G. comunali; aiuta il P.T.R. a svolgere una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi regionali di settore, e ad individuare le sensibilità prioritarie ed a fissare i target specifici in modo che possano tener conto delle esigenze di riequilibrio ecologico; anche per quanto riguarda le Pianificazioni regionali di settore può fornire un quadro orientativo di natura naturalistica ed ecosistemica, e delle opportunità per individuare azioni di piano compatibili; fornire agli uffici deputati all'assegnazione di contributi per misure di tipo agroambientale e indicazioni di priorità spaziali per un miglioramento complessivo del sistema e costituisce strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale.

La Rete ecologica regionale (RER) è costituita dalle aree regionali protette e dalle aree, con valenza ecologica, di collegamento tra le medesime che, sebbene esterne alle aree protette regionali e ai siti della Rete Natura 2000, per la loro struttura lineare e continua o il loro ruolo di collegamento ecologico, sono funzionali alla distribuzione geografica, allo scambio genetico di specie vegetali e animali e alla conservazione di popolazioni vitali ed è individuata nel piano territoriale regionale (PTR).

La Giunta regionale formula criteri per la gestione e la manutenzione della RER, in modo da garantire il mantenimento della biodiversità, anche prevedendo idonee forme di compensazione.

Verifica di compatibilità al PTCP

Le Province controllano, in sede di verifica dei PGT e delle loro varianti, l'applicazione dei criteri di cui sopra e, tenendo conto della strategicità degli elementi della RER nello specifico contesto in esame, possono introdurre prescrizioni vincolanti.

La RER è definita nei piani territoriali regionali d'area, nei PTCP, nei piani di governo del territorio comunali e nei piani territoriali dei parchi.

- Rete Natura 2000 ed il sistema delle Aree protette.

La RETE NATURA 2000 istituita dalla Direttiva Habitat (Dir. 92/43/CEE) è un sistema coordinato e coerente di aree ad elevata naturalità, caratterizzate dalla presenza di habitat e di specie di interesse comunitario, la cui funzione è la tutela e la conservazione della biodiversità sul continente europeo. I piani e programmi che possono produrre effetti significativi su uno o più siti della Rete Natura 2000, ai sensi dell'art. 6, par. 3 della Direttiva 92/43/CEE, determinano l'applicazione della Direttiva VAS. Le reti ecologiche forniscono un quadro di riferimento strutturale e funzionale per gli obiettivi di conservazione della natura, compito svolto dalle aree protette (Parchi, Riserve, Monumenti naturali, PLIS) e dal sistema di Rete Natura 2000. Rispondono pertanto agli obiettivi specifici delle d.g.r. 8 agosto 2003 n. 7/14106, 15 ottobre Regione Lombardia 12 2004 n. 7/19018, 25 gennaio 2006 n. 8/1791, 13 dicembre 2006 n. 8/3798 relative all'attuazione in Lombardia del Programma Rete Natura 2000, prevista dalle Direttive del Consiglio di Europa 92/43/CEE (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che ha prodotto l'individuazione dei SIC, Siti di Importanza Comunitaria), e 79/409/CEE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che ha prodotto l'individuazione delle ZPS, Zone di Protezione Speciale). L'attuale insieme di SIC e ZPS non è sufficiente a garantire il mantenimento della biodiversità di interesse presente in Lombardia. La logica della Direttiva indica una preservazione della biodiversità attuata attraverso un sistema integrato d'aree protette, buffer zone e sistemi di connessione, così da ridurre e/o evitare l'isolamento delle aree e le conseguenti problematiche sugli habitat e le popolazioni biologiche; è posta la specifica esigenza di garantire la coerenza globale di Rete Natura 2000. Le reti ecologiche rispondono anche agli obiettivi di conservazione della natura della l.r. 30 novembre 1983 n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale". Anche per il sistema dei parchi è ormai nozione corrente la necessità di una loro considerazione in termini di sistema interrelato: un semplice insieme di aree protette isolate non è in grado di garantire i livelli di connettività ecologica necessari per la conservazione della biodiversità, una delle finalità primaria del sistema delle aree protette. La RER svolge quindi anche il compito di proteggere l'investimento in termini territoriali fatto nei decenni passati dalla Regione Lombardia con il suo sistema di Parchi, Riserve ed altre aree protette, ormai elemento essenziale dell'identità regionale.

La selezione dei corridoi ecologici

Elementi fondamentali della rete sono i corridoi e le connessioni ecologiche, che hanno il compito di consentire la diffusione spaziale di specie altrimenti incapaci di rinnovare le proprie popolazioni locali, e più

in generale di meglio governare i flussi di organismi, acqua e sostanze critiche. È da rimarcare che non necessariamente aree di pregio per la biodiversità devono essere servite da corridoi di collegamento ecologico; in qualche caso una scorretta individuazione o realizzazione di corridoi ecologici potrebbe al contrario favorire la diffusione di specie indesiderate.

Il PTCP di Cremona, che caratterizza il fenomeno a scala provinciale ed individua due ordini di corridoi, i primari e i secondari. Tale identificazione è operata mediante valutazione della struttura ambientale provinciale, che tuttavia viene integrata tramite l'individuazione di corridoi di terzo livello la cui classificazione è lasciata alle singole realtà territoriali nell'ambito delle attività da svolgere in occasione della redazione dei PGT.

Per i corridoi di terzo livello l'Allegato II del PTCP propone tuttavia una prima individuazione.

Per il Comune di Soncino l'articolazione della struttura della rete ecologica è quindi così riassumibile:

Corridoi di primo livello (primari) – Fiume Oglio e zone ad ambienti naturali perifluviali comprese le formazioni forestali presenti a sud lungo la scarpata morfologica.

Corridoi di secondo livello (di collegamento) – Corpi idrici principali con andamento nord sud, e specificatamente Naviglio Nuovo Pallavicino, Naviglio Grande Pallavicino, e appena fuori del perimetro amministrativo il Naviglio Civico di Cremona e il Naviglio di Melotta.

Corridoi di terzo livello (di completamento) – corpi idrici di dimensioni ridotte: Rogge Seriola Livrea, Fossato d'Oglio, Seriola, Comuna, Botticella, Luigina fascina, Filibera, Acqua fredda, Marca, Calciana, Talamazza, Azzanello, Chigalussa, Mormora, Miglia, Domanese, Ticenga, Naviglietto, Sorzia Vecchia, Sorzia Nuova, Acqua Lama, Silva, Fontanone e minori interconnesse.

7.6 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Ai fini di consentire un corretto processo di programmazione, così come indicato nel modello metodologico procedurale proposto, vengono di seguito indicati e selezionati gli obiettivi della pianificazione sovraordinata che incidono sulla variante proposta al Piano Attuativo in oggetto.

7.7 OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

PTR – Piano Territoriale Regionale

Il ruolo del PTR è quello di costituire il principale quadro di riferimento per le scelte territoriali degli Enti Locali e dei diversi attori coinvolti, così da garantire la complessiva coerenza e sostenibilità delle azioni di ciascuno e soprattutto la valorizzazione di ogni contributo nel migliorare la competitività, la qualità di vita dei cittadini e la bellezza della Lombardia.

Il comune, oggetto d'intervento, ricade all'interno della Pianura Padana, caratterizzato dalla prossimità di tre capoluoghi di provincia quali: Brescia, Cremona e Bergamo. La pianura irrigua, su una parte della quale si colloca il sistema metropolitano e il comune nel quale si colloca l'area oggetto d'intervento, è sempre stata una regione ricca grazie all'agricoltura fiorente, permessa dalla presenza di terreni fertili e di acque, utilizzate sapientemente dall'uomo.

Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato in via definitiva il Piano Territoriale Regionale (PTR); successivamente, il Consiglio Regionale della Lombardia, con DCR n. 56 del 28 settembre 2010 ha approvato le modifiche e le integrazioni al PTR.

Il PTR costituisce il quadro di riferimento per la programmazione e la pianificazione a livello regionale; l'aggiornamento comporta anche delle ricadute sulla pianificazione locale.

In relazione al paesaggio, la Regione e gli enti locali lombardi, nell'ambito delle rispettive responsabilità e competenze, perseguono le seguenti finalità:

- a) la conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità dei paesaggi della Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle preesistenze significative e dei relativi contesti;
- b) il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di trasformazione del territorio;
- c) la diffusione della consapevolezza dei valori paesistici e la loro fruizione da parte dei cittadini.

PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Cremona

Gli strumenti di pianificazione provinciale (PTPC di Cremona) localizzano il comune di Soncino all'interno della "bassa pianura" in zona Parco Oglio.

La particolare collocazione geografica del comune, fa sì che la destinazione residenziale sia la destinazione prevalente all'interno del sistema urbanizzato, in rapporto alle percentuali minori dei sistemi secondari e terziari.

Il sistema agricolo paesistico riveste un ruolo importante nel contesto del territorio: la vasta area agricola, non urbanizzata, fa sì che al paesaggio sia attribuita una valenza naturalistica (Aree agricole e Aree agricole di salvaguardia); ciò è visto in rapporto con il sistema idrico principale ricco di rogge, canali, fossi e fontanili oltre che con la fitta rete idrica minore; il tracciato del Fiume Oglio corrisponde in parte al confine comunale, Il PTCP, nel rispetto delle scelte urbanistiche comunali e nella coerenza della programmazione regionale, definisce le strategie di assetto ed organizzazione del territorio, di tutela ambientale e delle risorse sul territorio provinciale.

Il PTCP si concretizza prevalentemente come un quadro di riferimento e come strumento urbanistico in ordine:

- a) alle scelte territoriali di competenza provinciale o di rilevanza sovracomunale;
- b) all'attuazione di scelte di massima operata ai livelli di pianificazione superiore mediante quadri di riferimento economico-territoriali e piani settoriali.

I principi del PTCP sono la sostenibilità ambientale e la solidarietà territoriale, ove per sostenibilità ambientale si intende il complesso delle scelte, perseguite a mezzo di norme di tutela ambientale e di valorizzazione paesistico-naturale, storico culturale e di salvaguardia degli ambiti di pericolosità morfologica-idrogeologica, sismica e derivante da attività industriali; mentre per solidarietà territoriale si intende il responsabile impegno che ogni soggetto deve assumere nei confronti degli altri soggetti istituzionali per raggiungere intese finalizzate e per ottimizzare l'azione pubblica sul territorio.

Tali principi si concretizzano attraverso la più ampia partecipazione dei soggetti privati interessati (singoli ed associati) nei procedimenti pianificatori ed attraverso forme di coordinamento orizzontale (intese e concerti) dei soggetti pubblici interessati nell'ambito di formazione degli stessi procedimenti pianificatori.

In termini generali le finalità del PTCP sono essenzialmente: il miglioramento della qualità del territorio, la valorizzazione del paesaggio attraverso la riscoperta delle identità locali, la creazione di un sistema insediativo policentrico costituito da sistemi urbani sovracomunali rappresentativi le identità locali, l'incremento della accessibilità e quindi il potenziamento delle reti infrastrutturali e di comunicazione, l'orientamento dell'uso del territorio ai fini insediativi nei limiti della compatibilità con la conservazione dei valori fisico-naturali e storico-culturali e con la prevenzione dei rischi, la riconduzione ad unità e coerenza dei piani e dei programmi settoriali, la difesa e la centralità dell'attività agricola, l'incremento della biodiversità.

Il PTCP contiene:

- l'indicazione delle vocazioni generali del territorio;
- l'indicazione delle peculiarità proprie di ciascun ambito provinciale;
- il programma generale delle maggiori infrastrutture puntuali ed a rete di mobilità e la loro collocazione di massima;
- le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico forestale, ed in genere per il consolidamento del suolo.

Il PTCP determina i criteri per la localizzazione di:

- aree da destinare al soddisfacimento di fabbisogni insediativi prevalentemente residenziali, non risolvibili a scala comunale;
- aree da destinare al soddisfacimento di fabbisogni prevalentemente produttivi tramite anche le aree industriali ed ecologicamente attrezzate di cui alla L.R. 1/2000;
- insediamenti per servizi pubblici a scala sovralocale;
- insediamenti di grandi strutture di vendita;
- insediamenti di sistemi turistici di livello provinciale.

Vincoli ambientali e naturalistici

Dall'analisi degli strumenti urbanistici si evince che l'ambito territoriale del comune di Soncino si colloca in sponda destra del fiume Oglio e buona parte della superficie territoriale ricade entro il perimetro costitutivo del Parco dell'Oglio Nord.

Il medesimo, per struttura normativa è dotato di un Piano Territoriale di Coordinamento che ha caratteri di prevalenza rispetto al PGT comunale. Trattandosi poi di un comune posto lungo uno dei principali affluenti del Po risulta interessato dall'individuazione delle fasce fluviali secondo le previsioni del Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, altro strumento prevalente rispetto al PGT comunale, che individua per ciascuna fascia sia aspetti prescrittivi che norme di indirizzo. Entro i limiti comunali sono poi almeno in parte presenti quattro Siti di Importanza Comunitaria di cui due classificati anche come Zone di Protezione Speciale ed un ulteriore SIC si colloca ad una distanza tale (circa 1 km.) da dover essere considerato almeno ai fini della possibile Incidenza sugli obiettivi di conservazione, tutti questi sono istituti e riconosciuti a livello comunitario, soggetto pertanto alle norme della Direttiva CE Habitat, ormai ampiamente recepita dallo Stato Italiano. Uno dei SIC include anche un Oasi di protezione della Fauna istituita dalla Provincia di Cremona. Infine l'intero territorio comunale è soggetto alle norme, prescrittive e di indirizzo, del PTCP della Provincia di Cremona.

Il Parco dell'Oglio Nord

Il parco Regionale dell'Oglio Nord interessa la fascia orientale del comune, dal fiume sino alla scarpata principale. Sono peraltro comprese anche alcune aree poste al di sopra della scarpata, così come individuata dal PTC della provincia di Cremona, fra queste anche una rilevante parte dell'abitato di Soncino. Il Parco interessa una porzione territoriale del comune pari a circa 1054 ettari. Lo strumento di programmazione del Parco, Piano Territoriale di Coordinamento è stato approvato con DGR n° 8/548 del 4 agosto 2005, ed individua due tipologie di elementi, i primi sono le zone che determinano la struttura territoriale, quindi i singoli elementi puntuali presenti sul territorio e le viabilità interne.

L'intervento proposto, ricade nell'ambito territoriale contemplato dal PTC del Parco dell'Oglio, NTA di riferimento art. 90.

Siti Rete Natura 2000 e considerazioni sulla Valutazione di Incidenza (VIC)

La Rete Natura 2000

La Rete Natura 2000 nasce dalla Direttiva denominata "Habitat" n.° 43 del 1992 "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche"- dell'Unione Europea modificata dalla Direttiva n.° 62 del 1997 "Direttiva del Consiglio recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche". È finalizzata alla salvaguardia della biodiversità mediante la tutela e la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri.

La rete ecologica Natura 2000 è dunque costituita da aree di particolare pregio naturalistico, i Siti di importanza Comunitaria (SIC), designate sulla base della distribuzione e significatività biogeografica degli habitat elencati nell'Allegato I e delle specie di cui all'Allegato II della Direttiva "Habitat", e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite lungo le rotte di migrazione dell'avifauna e previste dalla Direttiva denominata "Uccelli" n.° 409 del 1979 "Conservazione degli uccelli selvatici" - (poi riprese dalla Direttiva 92/43/CE "Habitat" per l'introduzione di metodologie applicative).

L'Italia ha recepito le normative europee attraverso il Decreto del Presidente della Repubblica n.° 357 del 8/9/1997 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", poi modificato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 20/1/1999 "Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.° 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CE" e dal Decreto del Presidente della Repubblica n.° 120 del 12/3/2003 "Regolamento recante modificazioni ed integrazioni del D.P.R. 357/97".

La Commissione Europea, con Decisione n.° C(2003) 4957 del 22 dicembre 2003 ha approvato i siti inclusi nella regione biogeografica alpina, mentre con Decisione n.° C(2004) 4031 del 7 dicembre 2004, ha approvato un primo elenco provvisorio di Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica continentale.

In base all'articolo 6 della Direttiva "Habitat", la Valutazione di Incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Questo procedimento si applica agli

interventi che ricadono in tutto o in parte all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo) e a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

La metodologia procedurale proposta dalla Commissione Europea è un percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali:

FASE 1: verifica o screening - processo che identifica la possibile incidenza significativa su un sito della rete Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e che porta all'effettuazione di una valutazione d'incidenza completa qualora l'incidenza risulti significativa;

FASE 2: valutazione appropriata - analisi dell'incidenza del piano o del progetto sull'integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione, e individuazione delle misure di mitigazione eventualmente necessarie;

FASE 3: analisi di soluzioni alternative - individuazione e analisi di eventuali soluzioni alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando incidenze negative sull'integrità del sito;

FASE 4: definizione di misure di compensazione - individuazione di azioni, anche preventive, in grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o le ipotesi proponibili presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sia necessario che il progetto o il piano venga comunque realizzato.

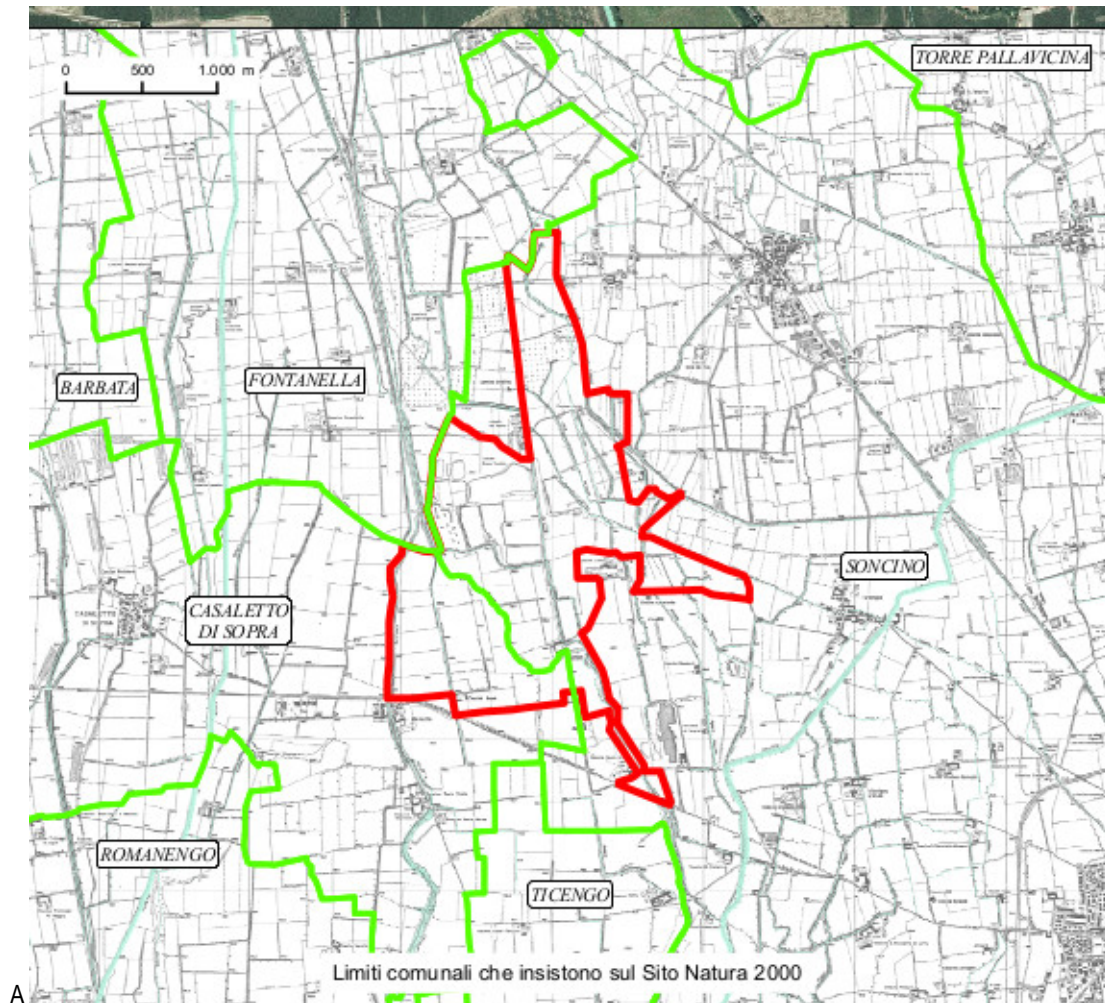
Nella normativa italiana, la relazione per la Valutazione di Incidenza è introdotta dall'articolo 5 del D.P.R. n.° 357 del 1997 e deve essere redatta sulla base di quanto indicato nell'allegato G dello stesso D.P.R. 357/97.

Sito di Importanza Comunitaria "Cave Danesi" IT 20A0018

Il sito di Importanza Comunitaria "Cave Danesi" è stato proposto quale SIC nel novembre 2005 ed ha un formulario stilato sempre nel novembre 2005, sottoposto ad aggiornamento nel giugno 2006.

Si estende su 322 ettari, di cui gran parte in comune di Soncino, si colloca ad una quota media di 90,00 m slm, ed appartiene alla regione biogeografica continentale. Il centro del sito è localizzato alle coordinate geografiche: 09 ° 48' 45 " Est di longitudine e 45 ° 25 ' 25 " di latitudine. La mappa del sito interessa i fogli n.° C6c3, C6c4, C6d3, C6d4, della carta tecnica regionale, la documentazione ufficiale del sito è disponibile all'indirizzo internet <http://www.ambiente.regione.lombardia.it/> nell'area: Tematiche > Rete Natura 2000 > Banca dati Rete Natura 2000.

Al suo interno non sono stati rilevati habitat di interesse comunitario.



Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale "Bosco di Barco" IT 20A0019

Il sito di Importanza Comunitaria "Bosco di Barco" è stato proposto quale SIC nel giugno 1995 ed ha un formulario stilato nel novembre 1995, confermato come SIC nel dicembre 2004 è stato inoltre sottoposto ad aggiornamento nel giugno 2006.

Si estende su circa 66 ettari, di cui solo una ridotta superficie ricade in comune di Soncino, si colloca ad una quota media di 67,00 m s.l.m., ed appartiene alla regione biogeografia continentale. Il centro del sito è localizzato alle coordinate geografiche: 09 ° 53' 30 " Est di longitudine e 45 ° 22 ' 55 " di latitudine. La mappa del sito interessa il foglio n° C6d4, della carta tecnica regionale, la documentazione ufficiale del sito è disponibile all'indirizzo internet <http://www.ambiente.regione.lombardia.it/> nell'area: Tematiche > Rete Natura 2000 > Banca dati Rete Natura 2000.

Al suo interno non sono stati rilevati habitat di interesse comunitario.

Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale “Bosco dell’Isola” IT 2060015

Il sito di Importanza Comunitaria “Bosco dell’Isola” è stato proposto quale SIC nel giugno 1995 ed ha un formulario stilato nel novembre 1995, confermato come SIC nel dicembre 2004 è stato inoltre sottoposto ad aggiornamento nel giugno 2006.

Si estende su circa 91,5 ettari, di cui solo una ridotta superficie ricade in comune di Soncino, si colloca ad una quota media di 66,00 m slm, ed appartiene alla regione biogeografia continentale. Il centro del sito è localizzato alle coordinate geografiche: 09 ° 53' 09 " Est di longitudine e 45 ° 25 ' 50 " di latitudine. La mappa del sito interessa il foglio n° C6d3, della carta tecnica regionale, la documentazione ufficiale del sito è disponibile all'indirizzo internet <http://www.ambiente.regione.lombardia.it/> nell'area: Tematiche > Rete Natura 2000 > Banca dati Rete Natura 2000.

Al suo interno non sono stati rilevati habitat di interesse comunitario.

Sito di Importanza Comunitaria “Naviglio di Melotta” IT 20A0002

Il sito di Importanza Comunitaria “Naviglio di Melotta” è stato proposto quale SIC nel giugno 1995 ed ha un formulario stilato nel novembre 1995, confermato come SIC nel dicembre 2004 è stato sottoposto ad aggiornamento nel giugno 2006.

Si estende su 237 ettari, che non interessano direttamente il comune di Soncino ma che data la vicinanza, circa 1 km, potrebbe avere significato su progetti che richiedano la redazione dello Studio per la Valutazione di Incidenza. Si colloca ad una quota media di 93,00 m slm, ed appartiene alla regione biogeografica continentale. Il centro del sito è localizzato alle coordinate geografiche: 09 ° 47' 59 " Est di longitudine e 45 ° 23 ' 21 " di latitudine. La mappa del sito interessa il foglio n.° C6c4, della carta tecnica regionale, la documentazione ufficiale del sito è disponibile all'indirizzo internet <http://www.ambiente.regione.lombardia.it/> nell'area: Tematiche > Rete Natura 2000 > Banca dati Rete Natura 2000.

Al suo interno non sono stati rilevati habitat di interesse comunitario.

Siti Rete Natura 2000 e considerazioni sulla Valutazione di Incidenza (VIC)

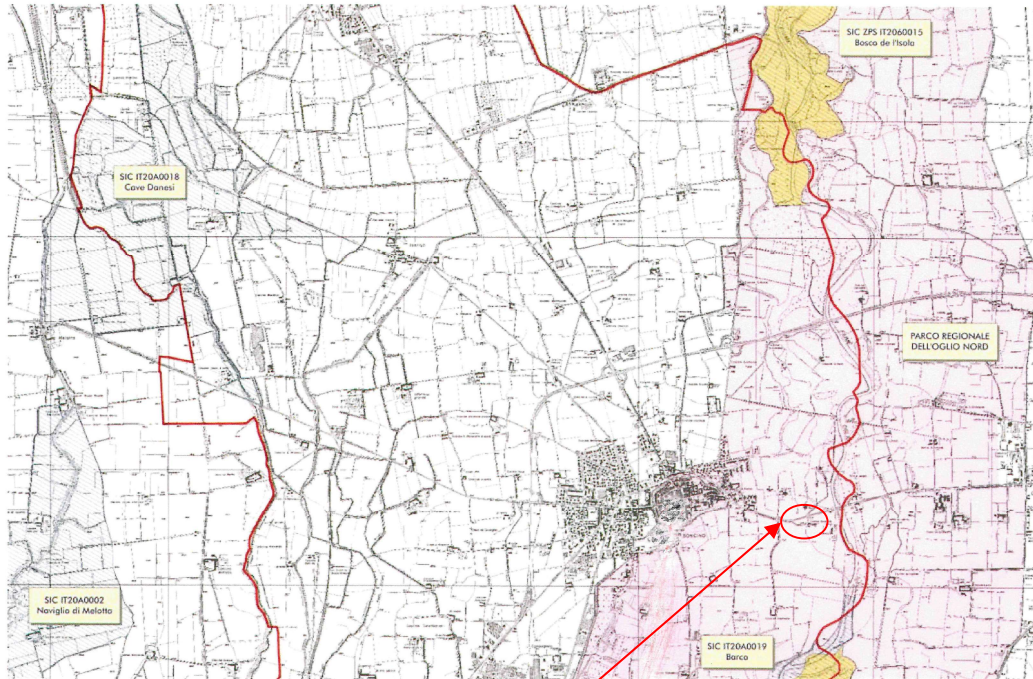
L'ambito oggetto di intervento è molto lontano dalle aree interessate dai Siti di Rete Natura 2000.

Sulla scorta di questa condizione, non sono ipotizzabili interferenze dell'intervento previsto con gli habitat presenti nelle aree vincolate.

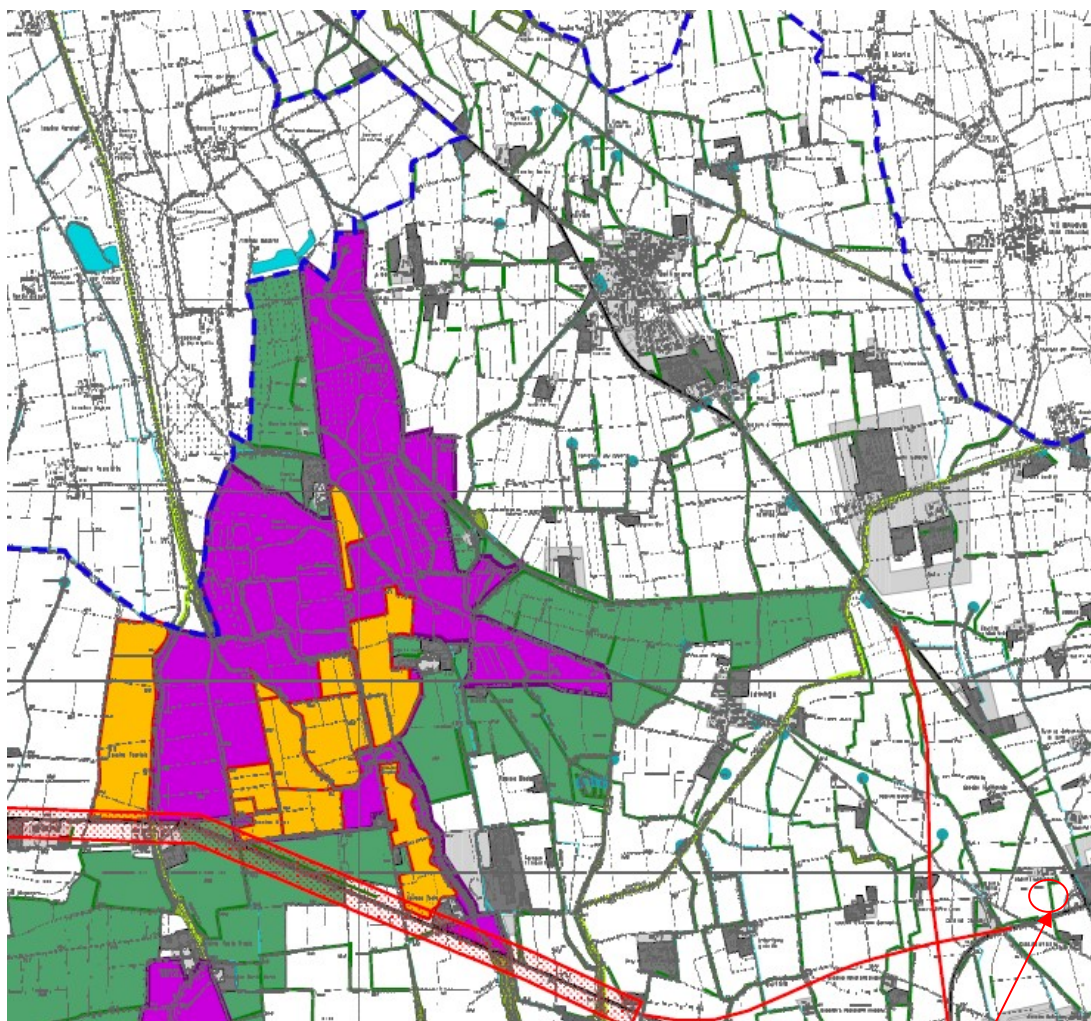
Non sono inoltre rilevabili corridoi ecologici che possano collegare l'intervento alle aree protette, le quali tra l'altro, anche per conformazione e posizione corografica, si trovano ad una quota diversa rispetto a quella dell'area di intervento, potendosi così escludere anche eventuali contaminazioni derivanti da reflui civili ed industriali derivanti dal comparto.

Per queste ragioni con la presente verifica di assoggettabilità a Vas si ritiene di escludere la necessità di procedere alla redazione della contestuale VIC (Valutazione di Incidenza Comunitaria).

Corografia di rete Natura 2000



Ambito di intervento



Estratto da VIC elaborato dalla Provincia di Cremona

Ambito di intervento

La presenza di siti Natura 2000 all'interno della Provincia di Cremona e nei territori contigui ha richiesto uno specifico Studio ai fini della Valutazione di Incidenza, redatto secondo l'Allegato G del D.P.R. 8 settembre 1997 n°357 e secondo l'Allegato D (Sezione Piani) della D.G.R. 8 agosto 2003 n°VII/14106, che analizzasse gli effetti, diretti ed indiretti, che l'attuazione del P.T.C.P. avrebbe potuto potenzialmente indurre su di essi, considerando al contempo l'effetto cumulativo delle attuali pressioni gravanti sul sistema considerato.

Il presente Studio di Incidenza, approvato dalla Regione Lombardia con d.g.r. n. 8406 del 12 novembre 2008 all'interno del parere di competenza sulla Variante al PTCP, assume di conseguenza sia il ruolo di strumento valutativo di primo livello, che evidenzia sia le potenziali problematiche attese dal Piano sui siti Natura 2000 e sugli elementi ed essi funzionalmente connessi dovranno essere oggetto di approfondimento (e quindi di valutazione) nelle successive fasi di attuazione, sia un carattere orientativo per le future scelte attuative delle previsioni pianificate.

Studio di incidenza

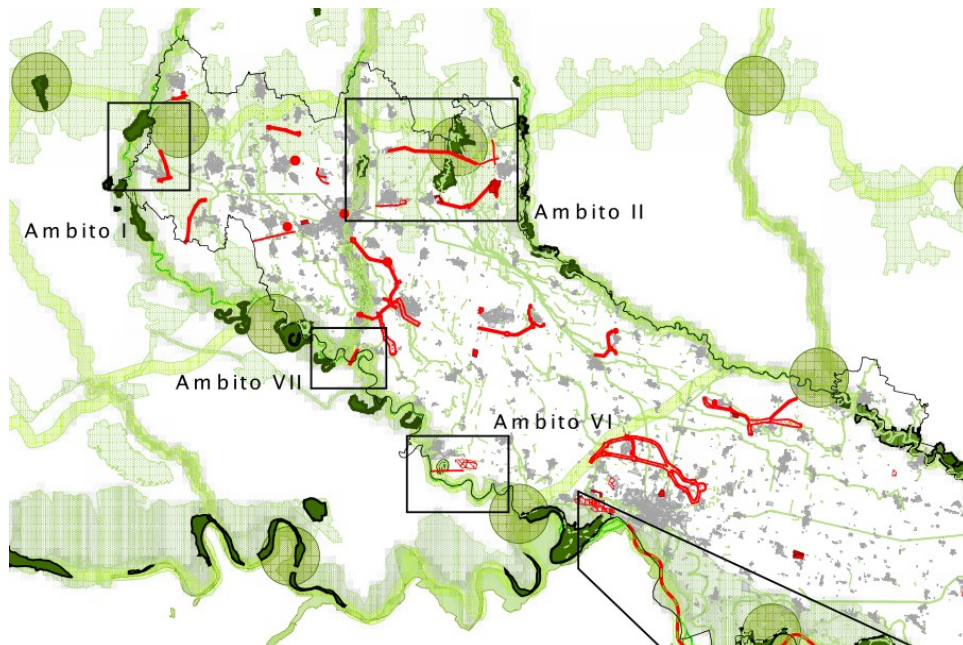
Allegato I - Siti Natura 2000 considerati

Allegato II - Sensibilità e fattori di pressione attuali e previsti

Allegato III - Ambiti di incidenza

Allegato IV - Quadro complessivo delle alterazioni ambientali per ogni Sito Natura 2000

8 - Valutazione di incidenza (VIC)



L'analisi della documentazione costituente il PGT approvato con delibera C.C. n° 3 del 24/01/2009 e successive varianti, previa riscontro di compatibilità con PTR e PTCP e strumenti urbanistici sovra ordinati , documentano l'assenza di elementi limitativi, ostativi o pregiudizievoli all'attuazione della variante da effettuare nel comparto interessato .

Successivamente, vengono analizzati in modo comparato, gli indicatori per il monitoraggio del PGT, così da poter analizzare ad una scala di dettaglio l'incidenza della variante rispetto allo specifico territorio.

INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI PGT art. 9 tav E3	INTERVENTO DA REALIZZARSI
Codice A01 Sistema Ambientale Componente Territoriale Suolo - Sottosuolo Descrizione dell'indicatore Verificare la percentuale di aree permeabili, indirizzando le future trasformazioni al corretto rapporto tra suolo permeabile (in profondità) e suolo impermeabile Obiettivi - Compatibilità dei processi di trasformazione del suolo con la sicurezza e la tutela dell'integrità fisica del territorio. - Riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali, anche attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti. - Migliorare la qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano e la sua riqualificazione. - Contenere il più possibile l'aumento delle superfici impermeabilizzate ed incentivare la riduzione delle attuali superfici impermeabili. Definizioni Suolo permeabile: si intende la superficie scoperta in grado di assorbire le acque meteoriche senza che esse vengano convogliate mediante appositi sistemi di drenaggio e canalizzazione. Superficie urbanizzata: si intende la somma delle aree che risultano urbanizzate ad oggi (dicembre 2002). Comprende: superfici ad uso residenziale ed extraresidenziale, per servizi ed attrezzature pubbliche comunali e sovracomunali, infrastrutture di mobilità (misurate da banchina a banchina, per le ferrovie compresi gli spazi accessori). Unità di misura Mq / mq (%) Valore 19.8 % Valutazione Fonte dei dati Nostre elaborazioni da rilievi per PGT Aggiornamento I valori dovranno essere aggiornati contestualmente all'attuazione del PGT. Valore obiettivo 30 %: il valore corrisponde a una soglia accettabile (corrispondente a un modello di città giardino) di suolo lasciato permeabile in profondità. Criticità dei dati Si tratta di un indicatore volto ad indirizzare le future trasformazioni e ad incentivare la permeabilizzazione del suolo di quelle funzioni che si prestano ad avere pavimentazioni filtranti (per esempio parcheggi).	Il Piano di Recupero inerente la variazione della scheda 147 del PGT, ha come obiettivo essenziale il recupero degli edifici esistenti, la riqualificazione architettonica degli edifici oggetto di intervento ai fini di ricavare due unità immobiliari abitative con un incremento volumetrico inferiore al 20% previsto dalle NTA del Parco Oglio Nord all'art.20 senza incremento di superficie coperta. L'operazione avviene con demolizione e ricostruzione sul medesimo sedime, recupero dei rustici contigui al fabbricato, allineamento della copertura degli edifici. L'area circostante esistente è area cortilizia parzialmente pavimentata e posta a sud degli edifici, a nord vi è un'area comune non pavimentata con al di là terreni agricoli. Pertanto non vi è alterazione del suolo impermeabile, non vi è incremento della superficie coperta di progetto rispetto all'esistente. L'incremento volumetrico, dovuto al sopralzo per l'allineamento delle coperture è pari al 11,12% inferiore al 20% previsto nella NTA del Parco Oglio Nord. La superficie coperta attuale e di progetto è pari a mq. 107,14, il volume edificato è di mc. 788 ed il volume di progetto è di mc. 876 con un incremento, come si diceva, del 11,12% destinazione : "COMPLESSO RESIDENZIALE" Alla luce del raffronto, l'impatto si può considerare adeguato.
INDICATORI DEL SISTEMA INSEDIATIVO Indicatore Verde comunale / Abitanti Codice I02 Sistema Insediativo Componente Territoriale Qualità insediativa – Servizi alle persone – Suolo Descrizione dell'indicatore Dotazione di verde a gioco e sport per abitante Obiettivi - Mantenere un rapporto equilibrato fra aree edificate e territorio libero - Ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo - Miglioramento della qualità della vita e la salubrità degli insediamenti - Miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano e sua riqualificazione - Prevedere un'adeguata rete di corridoi verdi fruibili, che connetta gli spazi non ancora edificati tra loro e con le aree agricole attigue - Orientare lo sviluppo urbano attraverso criteri paesistico-ambientali Definizioni Verde comunale: rientrano in questa categoria tutte le zone del PRG destinate ad accogliere aree a verde, gioco e sport in	Verde Comunale Non viene modificata la quantità di verde comunale.

riferimento alla legislazione previgente. Abitanti: persone aventi dimora abituale nel comune, anche se alla data del censimento sono assenti perché temporaneamente presenti in altro comune italiano o all'estero Unità di misura Mq / abitanti Valore 8,74 / abitante Valutazione Ad oggi la situazione si presenta molto positiva. Il valore attuale supera il valore stabilito dalla legislazione regionale. Fonte dei dati Nostre elaborazioni da rilievi per PGT Aggiornamento I valori dovranno essere aggiornati contestualmente all'attuazione del PGT Valore obiettivo 15: il valore obiettivo del PGT; Criticità dei dati L'indicatore di base considera gli abitanti reali e non quelli calcolati sulla base della capacità insediativa. La verifica sarà sugli abitanti momento della verifica stessa. Indicatore Servizi pubblici di quartiere / Abitanti Codice I03 Sistema Insediativo Componente Territoriale Qualità insediativa – Servizi alla persona – Benessere sociale Descrizione dell'indicatore Dotazione di servizi di quartiere per abitante Obiettivi - Orientare lo sviluppo insediativo curando il rapporto tra l'evoluzione dell'urbanizzato, il sistema dei trasporti e i servizi, in un'ottica di sostenibilità paesistico-ambientale e sociale - Rafforzare la disponibilità di funzioni innovative e l'offerta di servizi di qualità, anche in un'ottica di sviluppo e valorizzazione turistica del territorio comunale - Migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti - Migliorare la qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano e sua riqualificazione Definizioni Servizi pubblici di quartiere o di complesso insediativo (Standard urbanistici): aree per attrezzature di interesse comune, aree miste verdi-attrezzature, aree per l'istruzione dell'obbligo, asili – nido, scuole materne, aree per parcheggi pubblici Abitanti: persone aventi dimora abituale nel comune, anche se alla data del censimento sono assenti perché temporaneamente presenti in altro comune italiano o all'estero. Unità di misura Mq / abitante Valore 11.28 mq / abitante Valutazione Già ad oggi la dotazione di servizi per abitante si presenta positiva. Fonte dei dati Nostre elaborazioni da rilievi per PGT Aggiornamento I valori dovranno essere aggiornati contestualmente all'attuazione del PGT Valore obiettivo 13: il valore obiettivo del PGT Criticità dei dati L'indicatore di base considera gli abitanti reali e non quelli calcolati sulla base della capacità insediativa. La verifica dovrà tenere sempre conto degli abitanti al momento della verifica stessa Indicatore Addetti / Attivi Codice I05 Sistema Insediativo Componente Territoriale Assetto insediativo – Benessere sociale - Aria	La zona non è servita da servizi pubblici specifici, trattandosi di zona agricola, pertanto i Servizi pubblici di quartiere ed esercizi commerciali al dettaglio sono quelli che fanno parte del territorio comunale. L'intervento, non provoca variazione degli indicatori riguardanti i servizi pubblici di quartiere.
---	--

Descrizione dell'indicatore Rapporto tra il numero degli addetti e il numero di attivi per verificare il grado di dipendenza del comune rispetto all'esterno Obiettivi - Promuovere lo sviluppo equilibrato del territorio urbanizzato, attraverso il riequilibrio policentrico delle funzioni territoriali - Ridurre gli spostamenti casa-lavoro-tempo libero e/o delle percorrenze pro-capite - Promuovere il mix funzionale nella progettazione di grandi interventi - Sviluppare nuove imprese e posti di lavoro Definizioni Addetti: La persona dipendente e indipendente occupata (a tempo pieno, o a part-time o per contratto di formazione e lavoro) presso le unità economiche ubicate sul territorio nazionale anche se temporaneamente assente per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, Cassa integrazione guadagni ecc.. Attivi: La somma delle persone occupate, di quelle disoccupate alla ricerca di nuova occupazione e delle persone in cerca di prima occupazione in età compresa tra i 14 e i 65 anni Unità di misura Numero addetti / numero attivi (%) Valore 54.57% Valutazione Il rapporto tra addetti e attivi è equilibrato, rappresentando una buona autonomia del comune rispetto all'esterno e la sua capacità (anche se limitata) di attrarre forza lavoro. Fonte dei dati 2001 – dati comunali – Istat Aggiornamento I valori dovranno essere aggiornati contestualmente agli aggiornamenti Istat Valore obiettivo 100 % - 0 % Criticità dei dati Dati da aggiornare contestualmente agli aggiornamenti Istat 2001	Indicatore addetti Non viene modificato l'indicatore addetti.
--	---

Alla luce del raffronto, l'impatto si può considerare NON SIGNIFICATIVO.

Al fine di avere un'ulteriore elemento di analisi, si prende in considerazione il sistema di esame paesistico redatto ai sensi dell'art. 30 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale con D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/II045

9 - Criteri per la determinazione della classe di sensibilità del sito

(tab. 1A - 1B)

Il giudizio complessivo circa la sensibilità di un paesaggio è determinato tenendo conto di tre differenti modi di valutazione:

morfologico - strutturale

vedutistico

simbolico.

Criteri per la determinazione del grado di incidenza paesistica del progetto (tab. 2A - 2B)

La valutazione del grado di incidenza paesistica del progetto è strettamente correlata alla definizione della classe di sensibilità paesistica del sito.

Vi dovrà infatti essere rispondenza tra gli aspetti che hanno maggiormente concorso alla valutazione della sensibilità del sito (elementi caratterizzanti e di maggiore vulnerabilità) e le considerazioni da sviluppare nel progetto relativamente al controllo dei diversi parametri e criteri di incidenza.

Determinare quindi l'incidenza equivale a considerare i sotto elencati elementi:

- se la trasformazione proposta è coerente o in contrasto con le “regole” morfologiche e tipologiche di quel luogo;
- se conserva o compromette gli elementi fondamentali e riconoscibili dei sistemi morfologici territoriali che caratterizzano quell'ambito territoriale;
- quanto “pesa” il nuovo manufatto, in termini di ingombro visivo e contrasto cromatico, nel quadro paesistico considerato alle scale appropriate e dai punti di vista appropriati;
- come si confronta, in termini di linguaggio architettonico e di riferimenti culturali, con il contesto ampio e con quello immediato;
- quali fattori di turbamento di ordine ambientale (paesisticamente rilevanti) introduce la trasformazione proposta;
- quale tipo di comunicazione o di messaggio simbolico trasmette;
- se si pone in contrasto o risulta coerente con i valori che la collettività ha assegnato a quel luogo.

Analogamente al procedimento seguito per la sensibilità del luogo, si determinerà l'incidenza del progetto rispetto al contesto utilizzando criteri e parametri di valutazione relativi a:

incidenza morfologica e tipologica

incidenza linguistica: stile, materiali, colori.

incidenza visiva

incidenza simbolica

Tabella 1A – Modi e chiavi di lettura per la valutazione della sensibilità paesistica del sito oggetto di intervento.

[illegible]

	Interferenza/contiguità con percorsi di fruizione paesistico ambientale il sito si colloca lungo un percorso locale di fruizione paesistico ambientale (la pista ciclabile, il sentiero naturalistico ...); Interferenza con relazioni percettive significative tra elementi locali di interesse storico, artistico e monumentale. il sito interferisce con le relazioni visuali storicamente consolidate e rispettate tra punti significativi di quel territorio. Interferenza/contiguità con percorsi ad elevata percorrenza adiacenza a tracciati stradali anche di interesse storico, tracciati ferroviari	☐	☒
3. Simbolico	Interferenza/contiguità con luoghi contraddistinti da uno status di rappresentatività nella cultura locale. - luoghi che pur non essendo oggetto di celebri citazioni rivestono un ruolo rilevante nella definizione e nella consapevolezza dell'identità locale (luoghi celebrativi o simbolici). - luoghi connessi sia a riti religiosi (percorsi processionali, cappelle votive) sia ad eventi o ad usi civili (luoghi della memoria di avvenimenti locali, luoghi rievocativi di leggende e racconti popolari, luoghi di aggregazione e di riferimento per la popolazione insediata).	☐	☒

La tabella 1A non è finalizzata ad un'automatica determinazione della classe di sensibilità del sito, ma costituisce il riferimento per la valutazione sintetica che dovrà essere espressa nella tabella 1B a sostegno delle classi di sensibilità da individuare.

La classe di sensibilità della tabella 1B non è il risultato della media matematica dei "Si" e dei "No" della tabella 1A, ma è determinata da ulteriori analisi esplicate nella pagina delle modalità di presentazione, tenendo conto di un contesto ampio, di uno più immediato e delle caratteristiche architettoniche dell'edificio stesso.

Lo stesso dicasi per "giudizio complessivo" che viene determinato in linea di massima, dal valore più alto delle classi di sensibilità.

Tabella 1B – Modi e chiavi di lettura per la valutazione della sensibilità paesistica del sito oggetto di intervento.

Modi di valutazione	Valutazione ed esplicazione sintetica in relazione alle chiavi di lettura	Classe di Sensibilità
1. Morfologico/strutturale	Il Il Piano di Recupero inerente la variazione della scheda 147 del PGT, ha come obiettivo essenziale il recupero degli edifici esistenti, la riqualificazione architettonica degli edifici oggetto di intervento ai fini di ricavare due unità immobiliari abitative con un incremento volumetrico inferiore al 20% previsto dalle NTA del Parco Oglio Nord all'art.20 senza incremento di superficie coperta. L'operazione avviene con demolizione e ricostruzione sul medesimo sedime, recupero dei rustici contigui al fabbricato, allineamento della copertura degli edifici. L'immobile oggetto di intervento fa parte di una cortina di edifici facenti parte di diverse proprietà. Si tratta di una cortina frastagliata nel suo andamento, alternanza di edifici con dislivelli nella copertura, e tipologicamente diversificata con forme diverse delle aperture, sistemi oscuranti diversificati (tapparelle, ante, serramenti in alluminio colore bronzo, aperture di grandi dimensioni). La proposta progettuale, pur nel rispetto di alcuni elementi tipici delle costruzioni rurali (marcapiani in cotto, copertura in legno con manto in coppi) riprende i concetti tipici della cascina con le grandi aperture dei fienili e ripropone questo concetto nelle aperture finestrate che incrementano inoltre i rapporti aeranti ed illuminanti. Non vi è incremento della superficie coperta di progetto rispetto all'esistente. L'incremento volumetrico, dovuto al sopralzo per l'allineamento delle coperture è pari al 11,12% inferiore al 20% previsto nella NTA del Parco Oglio Nord. La superficie coperta attuale e di progetto è pari a mq. 107,14, il volume edificato è di mc. 788 ed il volume di progetto è di mc. 876 con un incremento, come si diceva, del 11,12% destinazione : "COMPLESSO RESIDENZIALE"	☐ Molto bassa ☒ Bassa ☐ Media ☐ Alta ☐ Molto alta
2. Vedutistico	Pur essendo l'immobile inserito nell'azzoneamento del Parco Oglio Nord e nelle vicinanze del Fiume Oglio, la zona non presenta particolari luoghi di interesse vedutistico. L'intervento rispetta l'ambiente circostante.	☐ Molto bassa ☒ Bassa ☐ Media ☐ Alta ☐ Molto alta
3. Simbolico	La cortina di cui fa parte l'immobile oggetto di intervento è frastagliata nel suo andamento in altezze e di pianta (edifici che sporgono rispetto all'allineamento di cortina) e le aperture sono diversificate (alternanza di piccole finestre a finestre di grandi dimensioni), diversificazione dei materiali di costruzione e finitura.	☐ Molto bassa ☒ Bassa ☐ Media ☐ Alta ☐ Molto alta

Giudizio complessivo	L'intervento per tipologia, dimensioni e ubicazione, non interferisce negativamente con l'ambiente circostante. Non si rilevano particolari effetti negativi o irreversibili rispetto al paesaggio circostante; infatti, l'intervento è localizzato su un sedime già edificato Non è previsto il coinvolgimento degli Enti transfrontalieri né di Enti gestori aree rete Natura 2000. Non sono emerse criticità in fase di redazione della verifica di assoggettabilità alla VAS.	☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
-----------------------------	---	---

Valori di giudizio complessivo da esprimersi in forma numerica secondo la seguente associazione tenendo conto delle valutazioni effettuate in riferimento ai tre modi di valutazione (tab. 1B), alle chiavi di lettura (tab. 1A) e in base alla rilevanza assegnata ai diversi fattori analizzati:

- 1 = Sensibilità paesistica molto bassa
- 2 = Sensibilità paesistica bassa
- 3 = Sensibilità paesistica media
- 4 = Sensibilità paesistica alta
- 5 = Sensibilità paesistica molto alta

Tabella 2A – Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza del progetto

Criteri di valutazione	Rapporto contesto/progetto: parametri di valutazione	Incidenza:	
		SI	NO
1. Incidenza Morfologica e Tipologica	ALTERAZIONE DEI CARATTERI MORFOLOGICI DEL LUOGO E DELL'EDIFICIO OGGETTO D'INTERVENTO: Il progetto comporta modifiche: - dell'altezza e degli allineamenti degli edifici - dell'andamento dei profili - comporta modifiche dei profili di sezione urbana - dei prospetti pieni/vuoti: rapporto e/o allineamenti tra aperture (porte, finestre) e superfici piene, tenendo conto anche della presenza di logge, portici, e balconi. - dell'articolazione dei volumi L'immobile oggetto di intervento fa parte di una cortina di edifici facenti parte di diverse proprietà. Si tratta di una cortina frastagliata nel suo andamento, alternanza di edifici con dislivelli nella copertura, e tipologicamente diversificata con forme diverse delle aperture, sistemi oscuranti diversificati (tapparelle, ante, serramenti in alluminio colore bronzo, aperture di grandi dimensioni). Non vi è incremento della superficie coperta di progetto rispetto all'esistente	☒ ☒ ☐ ☒ ☒ ☐	☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☒
	ADOZIONE DI TIPOLOGIE COSTRUTTIVE NON AFFINI A QUELLE PRESENTI NELL'INTORNO PER LE MEDESIME DESTINAZIONI FUNZIONALI: La proposta progettuale, nel rispetto di alcuni elementi tipici delle costruzioni rurali (marcapiani in cotto, copertura in legno con manto in coppi) riprende i concetti tipici della cascina con le grandi aperture dei fienili e ripropone questo concetto nelle aperture finestrate che incrementano inoltre i rapporti aeranti ed illuminanti. ALTERAZIONE DELLA CONTINUITÀ DELLE RELAZIONI TRA ELEMENTI ARCHITETTONICI E/O TRA ELEMENTI NATURALISTICI	☐ ☐	☒ ☒
2. Incidenza Linguistica: stile, materiali, colori	CONFLITTO DEL PROGETTO RISPETTO AI MODI LINGUISTICI PREVALENTI NEL CONTESTO, INTESO COME INTORNO IMMEDIATO	☐	☒

3. Incidenza Visiva	INGOMBRO VISIVO	☐	☒
	OCCULTAMENTO DI VISUALI RILEVANTI	☐	☒
	PROSPETTO SU SPAZI PUBBLICI (strade, piazze)	☐	☒
4. Incidenza Simbolica	INTERFERENZA CON I VALORI SIMBOLICI ATTRIBUITI DALLA COMUNITÀ LOCALE AL LUOGO	☐	☒

Come indicato per la determinazione della sensibilità del sito, la tabella 2A non è finalizzata ad un' automatica determinazione della classe di incidenza del progetto, ma costituisce il riferimento per la valutazione sintetica che dovrà essere espressa nella tabella 2B a sostegno delle classi di incidenza da individuare.

Tabella 2B – Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza del progetto

Criteri di valutazione	Valutazione sintetica in relazione ai parametri di cui alla Tabella 2A	Classe di Incidenza
Incidenza Morfologica e Tipologica	L'immobile oggetto di intervento fa parte di una cortina di edifici facenti parte di diverse proprietà. Si tratta di una cortina frastagliata nel suo andamento, alternanza di edifici con dislivelli nella copertura, e tipologicamente diversificata con forme diverse delle aperture, sistemi oscuranti diversificati (tapparelle, ante, serramenti in alluminio colore bronzo, aperture di grandi dimensioni). Non vi è incremento della superficie coperta di progetto rispetto all'esistente	☐ Molto bassa ☒ Bassa ☐ Media ☐ Alta ☐ Molto alta
Incidenza Linguistica: stile, materiali, colori	La proposta progettuale, nel rispetto di alcuni elementi tipici delle costruzioni rurali (marcapiani in cotto, copertura in legno con manto in coppi) riprende i concetti tipici della cascina con le grandi aperture dei fienili e ripropone questo concetto nelle aperture finestrate che incrementano inoltre i rapporti aeranti ed illuminanti	☐ Molto bassa ☒ Bassa ☐ Media ☐ Alta ☐ Molto alta
Incidenza Visiva	Si tratta di insediamento esistente già integrato nel contesto	☐ Molto bassa ☒ Bassa ☐ Media ☐ Alta ☐ Molto alta

Incidenza Simbolica	Nessuna incidenza simbolica	☒ Molto bassa ☐ Bassa ☐ Media ☐ Alta ☐ Molto alta
----------------------------	-----------------------------	---

Giudizio complessivo	Considerando la prevalenza di classi d'incidenza basse, si ritiene che questa diventi il riferimento	☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
-----------------------------	---	---

Il giudizio complessivo è da esprimersi in forma numerica secondo la seguente associazione tenendo conto delle valutazioni effettuate in riferimento ai criteri di valutazione della tabella 2B e ai parametri di valutazione della tabella 2 A:

1 = Incidenza paesistica molto bassa

2 = Incidenza paesistica bassa

3 = Incidenza paesistica media

4 = Incidenza paesistica alta

5 = Incidenza paesistica molto alta

Determinazione del livello di impatto paesistico del progetto

La tabella che segue esprime il grado di impatto paesistico dei progetti, rappresentato dal prodotto dei punteggi attribuiti ai giudizi complessivi relativi alla classe di sensibilità del sito e al grado di incidenza del progetto.

Tabella 3 – Determinazione dell'impatto paesistico dei progetti

Impatto Paesistico dei progetti = Sensibilità del sito x Incidenza del progetto					
	Grado di Incidenza del Progetto				
Classe di Sensibilità del sito	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

Soglia di rilevanza: 5

Soglia di tolleranza: 16

Da 1 a 4: impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza

Da **5 a 15**: impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza

Da **16 a 25**: impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza

10- COMPATIBILITA' dell'INTERVENTO

Si ritiene che l'intervento non alterando il sedime dei luoghi, non comportando aumenti di superficie coperta ed essendo l'aumento volumetrico, dovuto all'allineamento delle coperture, contenuto entro i limiti stabiliti del 20% sia coerente con il quadro programmatico del PGT.

11 – La Matrice di impatto delle azioni e valutazione complessiva dell'intervento – conclusioni

Di seguito è riportata una matrice d'impatto complessivo delle singole componenti investigate in rapporto alle azioni delle trasformazioni territoriali previste.

La matrice consente, a tutti gli enti invitati ad esprimere il proprio parere circa la necessità di assoggettamento a VAS del progetto proposto, una immediata verifica degli impatti attesi, ed eventualmente mitigati e/o compensati.

MATRICE DI IMPATTO				
			AZIONI DELLA TRASFORMAZIONE	MITIGAZIONI O COMPENSAZIONI AGGIUNTIVE NECESSARIE
C O M P O N E N T I D E I S I S T E M I T E R R I T O R I A L I	A	ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALI	NS	-
	B	FLORA, FAUNA, RETE ECOLOGICA	NS	
	C	RUMORE	NS	
	D	ARIA	NS	
	E	DIFESA DEL SUOLO	NS	
	F	CONSUMO DI SUOLO	NS	
	G	MOBILITA'	NS	
	H	SISTEMA URBANO, PATRIMONIO CULTURALE, PAESAGGIO	NS	
	I	ECONOMIA LOCALE	NS	
	L	POPOLAZIONE	NS	
	M	SISTEMA DEI SERVIZI	NS	
P	IMPATTO POSITIVO – l'azione del Piano Attuativo produce effetti positivi in rapporto alla componente esaminata			
N	IMPATTO NEGATIVO – l'azione del Piano Attuativo genera criticità o svantaggi non mitigabili			
NS	IMPATTO NULLO O NON SIGNIFICATIVO – l'azione del Piano Attuativo non genera alcun impatto sulla componente esaminata, oppure origina ricadute non rilevabili in misura significativa			
NM	IMPATTO NEGATIVO MITIGABILE – l'azione del Piano Attuativo genera impatti teoricamente negativi che possono, però, essere ridotti o annullati attraverso l'adozione di specifiche azioni di mitigazione			

La valutazione complessiva porta ad un giudizio di assoluta assenza di interferenze negative verso tutte le componenti ambientali investigate.

12 - CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il presente rapporto preliminare è stato predisposto nell'ambito della verifica di assoggettabilità alla VAS del Piano di recupero in variante alla scheda 147 del PGT, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente fin dalle prime fasi procedurali.

L'intervento per dimensioni e ubicazione, non interferisce con altri progetti e si configura come recupero del patrimonio edilizio esistente.

Non si rilevano particolari effetti negativi o irreversibili rispetto al paesaggio circostante; infatti, l'intervento è localizzato su di un'area già edificata, fa parte di una cortina esistente.

Non è previsto il coinvolgimento degli Enti transfrontalieri né di Enti gestori aree rete Natura 2000.

Non sono emerse criticità in fase di redazione della verifica di assoggettabilità alla VAS.

Anche per quanto riguarda la viabilità l'impatto è negativo in quanto non varia la fruibilità della strada e della zona.

Quanto premesso consente quindi di affermare che la proposta di intervento risulta complessivamente compatibile sia con i caratteri territoriali presenti nel quadrante territoriale di riferimento, rispetto alle componenti ambientali investigate e si mitiga all'interno del sistema ambientale, grazie ad un'opportuna scelta di materiali e cromie che ne riducono l'impatto ambientale e visivo, rielaborando in chiave contemporanea il tema dell'edificio agricolo, caratteristico del territorio.

Alla luce delle analisi e considerazioni sopra riportate si propone pertanto di non sottoporre a procedura VAS la variante al Piano di Governo del Territorio in oggetto.

IL TECNICO

LA PROPRIETA'

